

Allegato B alla delibera n. 406/21/CONS

ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 294/21/CONS

Sommario

1. IL PROCEDIMENTO	1
2. CONDIZIONI GENERALI	1
3. INDIVIDUAZIONE DELL'INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE	14
4. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO	27
5. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI	39
6. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE	42
7. ALTRE CONDIZIONI	47

1. IL PROCEDIMENTO

A seguito dell'avvio della consultazione pubblica, avvenuta con la pubblicazione della delibera n. 294/21/CONS, sono pervenute le osservazioni, sulla proposta di Linee guida di cui all'allegato B alla suddetta delibera, di un'Associazione di operatori di comunicazione elettronica (AIP) e dei seguenti operatori di comunicazione elettronica: Colt Technology Services S.p.A., Eolo S.p.A., Fastweb S.p.A., Fibercop S.p.A., Iliad S.p.A., Irideos S.p.A., Linkem S.p.A., Open Fiber S.p.A., Retelit S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.

Si riportano a seguire le osservazioni dei partecipanti e le valutazioni dell'Autorità, suddivise secondo lo stesso schema dell'allegato B alla consultazione pubblica.

2. CONDIZIONI GENERALI

Le osservazioni degli operatori sulle condizioni generali

O1. Più operatori accolgono con favore la previsione di condizioni generali per l'accesso all'infrastruttura finanziata che, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato degli Orientamenti europei del 2013, siano finalizzate a preservare la concorrenzialità nel



mercato *retail*, tenendo altresì conto degli obiettivi europei di connettività di cui alla *Gigabit society* e al *Digital Compass 2030*.

O2. Un'associazione evidenzia la necessità che l'Autorità consideri, ai fini dell'adozione delle presenti Linee guida, anche la Decisione della Commissione Europea n. SA. 41647 del 30 giugno 2016 di approvazione degli aiuti di Stato per il piano BUL (non richiamata nelle premesse della delibera stessa), che stabilisce in dettaglio le condizioni per autorizzarli. Secondo l'associazione, la suddetta Decisione dovrebbe indurre l'Autorità ad attribuire maggiore valore agli obblighi di trasparenza e di adeguata disaggregazione.

O3. L'associazione ritiene essenziale che, in applicazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione, i bandi di gara debbano avere un'estensione territoriale che non sia eccessivamente ampia, frutto di aggregati territoriali, e debbano essere accessibili a tutti gli operatori con un minimo di infrastruttura e presenza locale. In particolare, ad avviso dell'associazione l'ambito territoriale delle aree oggetto di assegnazione di aiuti di Stato mediante gara, attesa la finalità di completare con accessi VHCN le reti già esistenti, deve essere locale ed esteso in ambito provinciale o al più regionale/infra-regionale, per territori aventi fino a 2 milioni di abitanti, oltre alle 2 province autonome di Trento e Bolzano.

O4. Un operatore segnala che al paragrafo 3 delle Linee guida non viene riportato un principio fondamentale connesso all'eventuale finanziamento nelle aree nere previsto negli Orientamenti e nel "*Guiding template*"¹, ovvero che nelle aree nere l'unico modello possibile è quello *wholesale only*. Anche con riferimento alle aree grigie, il testo sottoposto a consultazione menziona gli Orientamenti nella parte in cui prevedono che le offerte basate su un modello *wholesale only* dovrebbero ricevere un punteggio aggiuntivo, ma non riporta tale previsione nella parte in cui individua le caratteristiche di offerta. Anche un altro operatore ritiene imprescindibile ed in linea con gli Orientamenti europei che la procedura di selezione del beneficiario preveda meccanismi che favoriscano operatori *wholesale-only* (esistenti o di scopo), soluzione che garantirebbe un effettivo *level playing field* tra i vari operatori *retail*; inoltre, secondo la normativa europea per gli aiuti di Stato, nel caso di intervento pubblico nelle aree nere NGA la rete oggetto del finanziamento pubblico dev'essere tassativamente operata da un operatore *wholesale-only*.

O5. Un'associazione evidenzia la propria contrarietà, in linea con i principi espressi dagli orientamenti, per interventi pubblici nelle aree nere, gli stessi dovendo essere limitati alle sole aree grigie, previa adozione di tutte le misure atte a prevenire che il gioco della concorrenza sia da essi falsato.

O6. Un'associazione rileva che occorre limitare la partecipazione alla procedura concorsuale a soggetti/società separate che gestiranno la rete e offriranno solo gli specifici servizi *wholesale* realizzati con l'infrastruttura finanziata; per il modello "esclusivamente all'ingrosso" è irrilevante che il partecipante alla gara faccia parte o meno di un gruppo in cui sono presenti operatori *retail*, purché il partecipante operi in regime di separazione strutturale con un'offerta *wholesale only* e vi siano adeguati obblighi di contabilità separata.

¹ *Guiding template: Measures to support the deployment and take-up of fixed and mobile very high-capacity networks, including 5G and fibre networks*"



Infine, occorre adottare misure idonee a prevenire commistioni nella distribuzione di servizi *wholesale*, tra quelli finanziati con risorse pubbliche e quelli finanziati con risorse private.

O7. L'associazione, per i modelli ai fini dei punteggi da assegnare, ritiene che il seguente sia l'ordine di preferenza: i) *modello wholesale only + passive only*, ii) *passive only*, iii) *wholesale only*.

O8. L'associazione rileva la necessità di piena trasparenza di tutti gli atti di gara (non solo dell'offerta) e ritiene più efficiente che lo stesso bando di gara preveda espressamente la pubblicazione di ogni informazione relativa alla gara per l'assegnazione delle risorse pubbliche: dalla pubblicazione di tutti gli atti di gara, ivi incluse le offerte e tutta la documentazione tecnica ed economica allegata ed i verbali di aggiudicazione, ogni documento relativo alla fase di esecuzione fino al completamento delle opere finanziate con fondi pubblici. L'associazione cita la recente sentenza del TAR Lazio n.10812/2021 che stabilisce in modo ampio il diritto di accesso di un operatore a tutti gli atti delle gare BUL. Il beneficiario dovrebbe essere vincolato al rispetto del progetto originariamente presentato ed ogni eventuale modifica che si rende necessaria dovrebbe essere oggetto di previo esame in contraddittorio con la stazione appaltante e gli operatori controinteressati.

O9. Un operatore, nell'ottica di massimizzare l'efficienza dell'intervento pubblico, propone di introdurre una premialità con riferimento al riutilizzo della rete BUL esistente (*i.e.* PCN, fibra, cavidotti), al fine di valorizzare il più possibile l'investimento già realizzato dallo Stato.

O10. Un operatore concorda con la proposta dell'Autorità di individuare, in capo all'operatore titolare dell'infrastruttura finanziata, l'obbligo di pubblicare delle Condizioni Generali secondo procedure e contenuti che – quantomeno come base di partenza – ricalchino le *c.d.* Offerte di Riferimento dell'operatore notificato.

O11. Un operatore ritiene che il rispetto del principio della neutralità tecnologica, non può prescindere:

- a. dall'obiettivo di garantire che entro il 2026 tutti i cittadini possano beneficiare di una connessione effettiva, e non solo nominale, pari a 1 Giga;
- b. dal requisito, previsto negli Orientamenti, secondo cui l'infrastruttura sovvenzionata deve consentire ai richiedenti un accesso passivo, dando loro la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa (cfr. punto 80, lett. a).

Pertanto, l'aiuto di Stato dovrebbe essere utilizzato per sovvenzionare il *deployment* di reti VHCN in fibra ottica, l'unica soluzione tecnologica in grado di raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei di connettività e consentire l'accesso disaggregato.

O12. Un operatore ritiene che si dovrebbe tenere conto dell'indicazione fornita dagli Orientamenti di privilegiare l'adozione di modelli passivi: mentre le architetture FTTH permettono di fornire una ampia gamma di servizi sia passivi sia attivi, l'architettura FWA non è in grado di fornire servizi *wholesale* passivi o collegamenti punto-punto ed è in grado di rispettare la velocità richiesta di 300 Mbit/s stabile in *download* solo al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio, densità abitativa, frequenze dedicate).



O13. Un operatore segnala che le architetture di tipo FWA, anche qualora fossero in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando, potrebbero consentire soltanto un accesso di tipo attivo in modalità VULA o *bitstream*, limitando l'autonomia degli operatori richiedenti accesso in termini di differenziazione qualitativa e innovazione dei servizi offerti, disincentivando gli investimenti degli operatori a discapito di una maggiore concorrenza: la tecnologia FWA, pertanto, dovrebbe essere considerata limitatamente alla copertura di aree remote del Paese non densamente popolate dove non sarebbe possibile lo sviluppo di una rete FTTH.

O14. Un operatore condivide il richiamo al principio di “neutralità tecnologica” e l’obbligo di messa a disposizione dell’operatore beneficiario, se già presenti nell’area oggetto del finanziamento, delle infrastrutture utili alla realizzazione del *backhauling*.

O15. Più operatori ed una associazione condividono la proposta di includere tra gli elementi rilevanti la messa a disposizione di infrastrutture utili alla realizzazione dei collegamenti di *backhauling* per il rilegamento dei nodi di consegna con i nodi dell’operatore terzo richiedente l’accesso all’infrastruttura NGA FTTX finanziata.

O16. Un operatore ritiene che il Piano Italia 1 Giga e le relative regole di accesso debbano porre l’attenzione anche al rilegamento in fibra dei nodi degli operatori, visto come *asset* fondamentale anche in ottica di sviluppo dei servizi 5G.

O17. Un operatore concorda con l’individuazione del principio cardine della “neutralità tecnologica” e ritiene che una componente essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano “Italia a 1 Giga” sia lo sviluppo della rete di *backhauling* con collegamenti in fibra ottica affidabili e ad alta capacità. L’operatore menziona che il requisito del bando di gara nell’ambito della precedente misura di aiuti di Stato prevedeva che “*qualora l’infrastruttura intercetti un nodo di rete di un operatore già presente, il beneficiario del finanziamento pubblico è tenuto ad assicurarne l’accesso*”; tale definizione generica ha comportato, secondo l’operatore, l’esclusione di gran parte delle Stazioni Radio Base (SRB) degli operatori FWA ubicate in aree più marginali rispetto ai centri abitati che, pertanto, si trovano a non poter beneficiare di un collegamento di *backhauling* in fibra ad altissima capacità (almeno 10 Gbps). In considerazione di ciò, l’operatore ritiene che la declinazione degli obblighi del Concessionario in relazione alla messa a disposizione dei servizi di *backhaul* debba essere ulteriormente dettagliata al fine di scongiurare valutazioni discrezionali.

O18. Un’associazione considera che le condizioni generali per l’accesso all’infrastruttura finanziata, sembrano piuttosto sbilanciate sulla necessità di rispettare in via prioritaria il principio della neutralità tecnologica, a scapito di altri principi quali:

- a. “Piena disaggregazione”; deve essere previsto un chiaro obbligo di disaggregazione, la più ampia possibile, in funzione delle condizioni della domanda da parte degli operatori clienti, e ne deve essere assicurata l’osservanza. Tale obbligo va imposto sin dalle fasi iniziali della procedura concorsuale per evitare il ripetersi della situazione verificatasi con le gare BUL, dove il concessionario pubblico non ha formulato una offerta adeguatamente disaggregata in funzione della domanda.
- b. “Ampiezza dei servizi *wholesale* di accesso da offrire sulla rete VHCN finanziata”; è necessario che sia messo a disposizione degli operatori un *set* minimo di servizi non



inferiore, anche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello offerto sul mercato dall'impresa avente SPM.

- c. “Pricing” (orientamento al costo, *benchmark* con le offerte dell'operatore SPM, etc.).
- d. “Trasparenza”; è essenziale che sia prevista già nelle condizioni di gara la piena trasparenza ed accessibilità a tutta la documentazione di gara.
- e. “Precettività delle condizioni di accesso”; è essenziale, alla luce dell'esperienza verificatasi con le gare BUL, che il rispetto delle condizioni di accesso sia garantito mediante la previsione e l'eventuale applicazione di adeguate sanzioni.
- f. “Competenza dell'Autorità ad assicurare la corretta applicazione della disciplina dell'accesso a infrastrutture VHCN oggetto di finanziamento pubblico”; tra i compiti affidati dagli Orientamenti alle ANR c'è anche la risoluzione delle controversie tra operatori che richiedono l'accesso alla rete sussidiata e l'operatore sussidiato.

O19. Un operatore propone di specificare che deve essere permesso l'accesso ad ogni punto tecnico di flessibilità per fibra ottica spenta e infrastrutture civili e il relativo prezzo deve essere commisurato alla porzione di fibra o infrastruttura ceduta: dal momento che gli operatori hanno infrastruttura nelle aree oggetto di finanziamento con topologia anche differente rispetto a quella progettata dall'aggiudicatario risulta più efficiente accedere a porzioni di infrastruttura o fibra per rilegare la propria rete a quella finanziata.

O20. Un operatore ritiene necessario procedere in base a una logica unitaria nelle aree che presentano civici grigi e neri con elevata dispersione, tuttavia ciò non dovrebbe condurre a regole di aggiudicazione discriminatorie, ossia che premino gli operatori che già esercitano (in maniera insufficiente) i civici grigi e neri citati: una simile ipotesi si tradurrebbe in una disciplina assolutamente anti-competitiva. L'operatore aggiunge che i civici dispersi sono attualmente coperti da player TLC in una logica *legacy*, con finalità quindi del tutto distinte rispetto alla realizzazione di una rete a 1Gbps *wholesale* aperta a tutti gli operatori di mercato, secondo gli obiettivi dichiarati dal Governo.

O21. Diversi operatori auspicano che si prevedano nel bando criteri premianti per i soggetti che si impegnino ad applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai livelli di riferimento individuati dall'Autorità e per i soggetti che si impegnino a offrire livelli di servizio (SLA) di qualità superiore e una gamma di servizi *wholesale* più ampia rispetto al *set* minimo individuato dall'Autorità, in coerenza con la disciplina comunitaria; per un operatore è necessario che il punteggio supplementare sia garantito solo in presenza della massima aggregazione delle reti, per ridurre l'impatto realizzativo nei comuni oggetto di intervento.

O22. Un operatore ritiene opportuno favorire l'assegnazione di punteggi supplementari anche nell'ipotesi di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in forma associata mediante raggruppamenti temporanei di imprese (c.d. ATI), consorzi o altre aggregazioni, modalità che consentirebbe la più ampia partecipazione degli operatori di mercato alle gare d'appalto, inclusi quelli di dimensioni ridotte.



O23. Un operatore ritiene che in caso di assegnazione di punteggi supplementari per l'applicazione di condizioni economiche migliorative, sia necessario garantire la piena replicabilità delle offerte *retail* (*consumer* e *business*).

O24. Un operatore ritiene utile prevedere specifici requisiti per l'ammissione alle gare di idoneità professionale e comprovata esperienza, capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali pertinenti e proporzionati all'oggetto della gara stessa, al fine di garantire l'effettiva realizzazione della rete nei tempi che saranno previsti.

O25. Più operatori concordano con la previsione di “*punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di backhauling necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali*”, in quanto la necessità di interconnettersi direttamente ad un numero elevato di centrali locali comporterebbe infatti – per gli operatori richiedenti accesso – un notevole aumento dei costi infrastrutturali necessari per garantirsi un accesso capillare in modalità “passiva”, imputabili a:

- a. necessità di rete di *backhauling* per collegare la propria rete fino alle centrali locali;
- b. installazione di apparati propri quali gli OLT nelle centrali locali;
- c. costi di *co-location*.

O26. Più operatori suggeriscono di prevedere punteggi supplementari per quegli operatori che – a parità di area coperta – minimizzino il numero di centrali locali su cui i richiedenti accesso dovranno co-locarsi ed installare i propri apparati per l'acquisto di servizi passivi: un numero ridotto di centrali locali consentirebbe infatti un utilizzo maggiore da parte degli operatori richiedenti accesso dei servizi passivi di tipo *Full-Gpon* (riducendo gli investimenti necessari per installare i propri apparati OLT), garantendo così una ulteriore spinta al livello di concorrenza. Un operatore ritiene necessario, in relazione ai costi della rete di *backhauling*, l'introduzione di un obbligo per i diversi soggetti di indicare nella propria proposta il numero massimo di punti di consegna aggregati che essi prevedono, con l'assegnazione di punteggi aggiuntivi per quegli operatori che si impegnano a garantire accesso attraverso il numero inferiore di punti di consegna aggregati.

O27. Un operatore ritiene che un elemento essenziale sia rappresentato dal fatto che l'aggiudicatario garantisca la disponibilità di punti di flessibilità di accesso alla fibra. L'operatore ritiene che, in analogia con quanto fatto nelle aree C e D ed in attuazione dei principi di efficienza ed economicità, debbano essere previsti punti di consegna che siano nelle vicinanze di luoghi e strutture dove risultano già oggi presenti i maggiori operatori infrastrutturati così da rendere massimamente efficiente l'investimento effettuato dall'aggiudicatario ma anche dagli *access seeker*.

O28. Un operatore ritiene che, soprattutto in aree particolarmente estese e disagiate, un livello di aggregazione adeguato sia raggiunto nel momento in cui ogni nodo di consegna sottenda un potenziale di clienti finali dello stesso ordine di grandezza del potenziale delle centrali ULL nelle aree più competitive del Paese (almeno 10.000 UI).

O29. Due operatori esprimono un parere differente relativamente alla necessità di prevedere punti di consegna aggregati, che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali: dovrebbe infatti, essere unicamente necessario garantire l'accesso, ai *c.d.* “Punti di Consegna Neutri” (PCN) e a tutti

gli altri punti di aggregazione della rete, così come previsto dalla regolamentazione vigente in materia di accesso alle reti in fibra (delibera n. 348/19/CONS), al fine di assicurare che tutti i richiedenti accesso non siano costretti a richiedere (e a pagare) per servizi di cui non hanno effettivo bisogno per raggiungere il cliente finale.

O30. Un operatore rileva che la disponibilità *ex-ante* per TIM in qualità di operatore SMP di collegamenti di *backhaul* che collegano le centrali nelle aree oggetto di finanziamento pubblico con la propria rete nazionale – se non messe a disposizione in modo equo – costituisce un elemento di discriminazione nei confronti degli operatori alternativi, che – a differenza di quest’ultimo – devono prevedere nel proprio progetto di partecipazione al bando di gara la realizzazione di tali elementi; l’operatore aggiunge che una parte significativa dei collegamenti di *backhaul* relativi alle aree di interesse dei piani di finanziamento pubblico sono stati realizzati da Telecom Italia nel passato anche mediante sovvenzioni pubbliche al fine di ridurre il *digital divide* e che tali finanziamenti sono stati indirizzati sulla base dell’architettura di rete di Telecom Italia, che è necessariamente diversa da quella di altri operatori in termini di presenza di rete sul territorio.

O31. Un operatore ritiene che, qualsiasi sarà il modello di finanziamento (ad incentivo o a concessione) è fondamentale che vengano definite a priori condizioni e limiti volti a favorire il fatto che misure di finanziamento pubblico destinate allo sviluppo delle reti e dei servizi siano efficaci strumenti a vantaggio della competizione:

- a. limitando fortemente i rischi che la posizione dominante dell’operatore *incumbent* di rete fissa, che è anche verticalmente integrato, possa creare vantaggi impropri;
- b. destinando i finanziamenti a soggetti che agiscono secondo un modello *wholesale only* (da rendere obbligatorio sia nelle aree nere che nelle altre); nel caso, non desiderato, in cui l’operatore sussidiato sia verticalmente integrato, esso dovrà garantire la non discriminazione, monitorata almeno semestralmente dall’Autorità;
- c. definendo delle regole asimmetriche che favoriscano la nascita di soggetti nuovi entranti determinati a seguire un modello di *business* di tipo *wholesale only*;
- d. assicurando la realizzazione della rete di accesso fino alla proprietà privata, con il rilascio in esercizio solo a valle del suo completamento;
- e. assicurando un’adeguata e completa offerta di servizi *wholesale*, corredata di determinate garanzie e prezzi di fornitura, anche attraverso una modalità univoca di accesso e gestione alle offerte *wholesale* nel caso di molteplici soggetti beneficiari.

O32. Un operatore ritiene che, al fine di garantire informazioni comuni agli operatori che intendono presentare una offerta, dovrebbero essere resi pubblici per ciascuna area di gara i dati sul numero di linee telefoniche attive presenti in ciascuna area di gara associate ai singoli civici. Questi sono dati che conferiscono agli operatori che li detengono un ingiustificato vantaggio competitivo, consentendogli di effettuare valutazioni di tipo economico/finanziario sulla base di elementi reali del mercato.

O33. Un’associazione ritiene che la durata degli obblighi del beneficiario nei confronti degli altri operatori dovrebbe essere allineata alla durata ventennale dei diritti IRU.



O34. Un operatore propone di integrare le Linee guida con previsioni specifiche in merito alla eventualità che i sussidi statali siano volti a realizzare interventi di completamento delle aree bianche; tale inclusione dovrebbe essere accompagnata da previsioni specifiche considerato che il documento in consultazione è pensato con riferimento alle gare per le aree grigie e in tal senso recepiscono un disegno architettuale e tecnico figlio della distribuzione geografica e orografica dei civici in tali aree e dalla loro vicinanza a reti VHCN private. L'operatore evidenzia che per le aree bianche residuali:

- a. la distribuzione dei civici bianchi da coprire con incentivi sarà ancora meno concentrata rispetto a quella oggetto delle precedenti gare BUL;
- b. è verosimile che la copertura in FTTH possa risultare marginale e siano preferibili soluzioni FWA, satellitari o mobili con eventualmente bande dedicate;
- c. alcuni vincoli tecnici proposti in consultazione (come obbligatorietà di servizi passivi, vincoli sulla posizione dei ROE) parrebbero quindi non compatibili, se non solo localmente e limitatamente, con un progetto di copertura di tali civici;
- d. potrebbe essere necessario prevedere una percentuale di copertura con *target* di qualità meno stringenti rispetto alle reti VHCN.

Le valutazioni dell'Autorità

V1. Sull'osservazione di un'associazione circa la necessità di tener conto anche della Decisione della Commissione Europea SA.41647 del 30 giugno 2016 di approvazione degli aiuti di Stato per il piano BUL, l'Autorità ritiene corretta l'applicazione dei principi di trasparenza e massima disaggregazione dell'offerta del beneficiario, ivi richiamati, quali elementi da tenere in conto nello svolgimento delle procedure di selezione nonché nell'approvazione dell'offerta di servizi all'ingrosso.

V2. Si ritiene ragionevole l'osservazione di un'associazione circa l'estensione territoriale dei bandi di gara, considerata la presenza, anche a carattere locale, di operatori con infrastrutture proprie nelle aree oggetto del Piano, che potrebbero partecipare attivamente alla realizzazione delle infrastrutture finanziate sul proprio territorio di competenza. Tuttavia, si ritiene altrettanto rilevante la necessità di non "parcellizzare" in maniera eccessiva l'assegnazione delle risorse, pertanto appare ragionevole prevedere che i bandi di gara siano definiti al più su dimensione regionale, con la possibilità di aggregare regioni confinanti.²

V3. Con riferimento all'osservazione (O5) circa la necessità di non includere le aree nere nell'ambito dell'intervento pubblico, come oggetto della rete sovvenzionata, l'Autorità richiama che gli Orientamenti del 2013 – in merito agli aiuti di Stato in aree nere NGA – recitano al punto (83) che:

² In linea con la nota 93 degli Orientamenti: "Ad esempio, aree troppo piccole potrebbero non offrire sufficienti incentivi economici affinché gli operatori del mercato presentino un'offerta per beneficiare dell'aiuto, mentre aree troppo vaste potrebbero ridurre l'effetto di stimolo della concorrenza del processo di selezione."

Tale intervento può essere autorizzato nelle «aree nere NGA» solo se è dimostrato che viene soddisfatta la condizione relativa al «salto di qualità» di cui al punto 51 sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

- a) le reti NGA esistenti o programmate non raggiungono l'abitazione dell'utente finale con reti in fibra ottica;
- b) la situazione del mercato non evolve verso la fornitura concorrenziale di servizi ultraveloci, superiori a 100 Mbit/s, nel prossimo futuro attraverso i piani di investimento degli operatori commerciali in conformità dei punti da 63 a 65; e
- c) esiste una domanda, in prospettiva, relativa a tali miglioramenti qualitativi.

V4. Al punto successivo (84) gli Orientamenti aggiungono che:

Nella situazione di cui al paragrafo precedente, qualsiasi nuova rete oggetto di sovvenzioni deve rispettare le condizioni di compatibilità di cui ai punti 78 e 80. Inoltre, l'autorità che concede l'aiuto deve dimostrare che:

- a) la rete sovvenzionata presenta significative caratteristiche tecnologiche e prestazioni avanzate rispetto alle caratteristiche e alle prestazioni verificabili delle reti esistenti o previste;
- b) la rete sovvenzionata sarà basata su un'architettura aperta gestita esclusivamente come rete all'ingrosso; e
- c) l'aiuto non comporta una distorsione eccessiva della concorrenza con altre tecnologie NGA che sono state recentemente oggetto di nuovi importanti investimenti infrastrutturali da parte degli operatori del mercato, nelle stesse zone interessate.

V5. Per quanto sopra richiamato, non si condivide l'osservazione di un'associazione circa la limitazione alle sole aree grigie dell'intervento, in quanto sotto opportune condizioni – sopra richiamate – è possibile prevedere aiuti pubblici anche nelle aree nere, se ciò è ritenuto opportuno e necessario al raggiungimento degli obiettivi di copertura preposti.

V6. In merito al trattamento degli operatori *wholesale-only* e *passive-only* alla luce del punto (80)b degli Orientamenti³, si ritiene che la natura dell'operatore partecipante al bando potrà essere tenuta in conto nella fase di aggiudicazione dei bandi, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, nonché nella definizione degli obblighi specifici di non discriminazione in capo al beneficiario. Con riferimento in particolare a quest'ultimo punto, nel caso di operatore *wholesale-only* potrà essere previsto un modello semplificato di *equivalence*.

V7. Circa la richiesta di richiamare, nelle Linee guida, che secondo la normativa europea per gli aiuti di Stato, nel caso di intervento pubblico nelle aree nere NGA la rete oggetto del finanziamento pubblico dev'essere operata come rete *wholesale-only*, si ritiene che nel caso specifico del Piano Italia 1 Giga, che riguarda aree classificate sia grigie che nere – ampliate anche con aree bianche con la seconda consultazione pubblica del 24 novembre 2021 – una previsione vincolante in questi termini renderebbe complessa l'assegnazione delle risorse pubbliche in maniera omogenea sul territorio. Considerato che, nei fatti, nelle aree

³ “I criteri di aggiudicazione dovrebbero includere una disposizione secondo la quale gli offerenti che propongono un modello esclusivamente all'ingrosso, un modello esclusivamente passivo o entrambi ricevono punti supplementari”.



interessate dal Piano vi è una commistione di civici bianchi, grigi e neri, appare ragionevole prevedere che – per limitare la complessità di gestione – i bandi assegneranno risorse pubbliche per la copertura di tutti i civici nella medesima area geografica, indipendentemente dalla tipologia di civico interessato. Un vincolo specifico per una sola tipologia di civico potrebbe comportare il rischio di assegnazione delle risorse ad operatori diversi nelle stesse aree geografiche, con notevole aumento della complessità e perdita di efficienza nella gestione delle risorse. Pertanto, non si ritiene opportuno vincolare l’assegnazione del bando per i civici neri ad una sola tipologia specifica di operatore (*wholesale-only*).

V8. Per quanto riguarda le osservazioni di un’associazione circa la natura dei servizi offerti dall’operatore beneficiario, eventualmente di tipo *wholesale-only*, si rimanda a quanto più avanti discusso in merito agli obblighi di non discriminazione.

V9. In merito alla necessità di una piena trasparenza circa i bandi di gara per l’assegnazione degli aiuti di Stato (punto O8), si richiama quanto indicato negli Orientamenti al punto (78)c, che si ritiene opportuno qui ribadire: “*Gli Stati membri devono garantire un processo trasparente e un effetto di stimolo alla concorrenza e pubblicare tutte le procedure di gara in corso per la concessione di aiuti di Stato a sostegno della banda larga in un apposito sito web centrale a livello nazionale*”.

V10. L’Autorità condivide l’osservazione di un operatore (O9) circa l’opportunità di massimizzare l’efficienza dell’intervento pubblico attraverso il riutilizzo della rete BUL esistente, tuttavia non si ritiene opportuno prevedere una specifica premialità a riguardo. Gli Orientamenti infatti precisano che tra le condizioni che devono essere rispettate per dimostrare la proporzionalità della misura, è incluso (punto 78f): “*l’utilizzo delle infrastrutture esistenti: dato che la riutilizzabilità delle infrastrutture esistenti è uno dei fattori determinanti per il costo di diffusione della banda larga, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli offerenti ad avvalersi di qualsiasi infrastruttura esistente onde evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse e di ridurre l’importo del finanziamento pubblico [...]*”. Pertanto, il riutilizzo delle infrastrutture esistenti appare un vincolo “minimo” necessario per dimostrare la proporzionalità della misura, che va rispettato da parte di qualsiasi partecipante ai bandi; inoltre il riutilizzo si riferisce a tutte le infrastrutture disponibili sul territorio, e non solo a quelle relative alla rete già finanziata pubblicamente, pertanto non si ravvede la necessità di prevedere una premialità per una specifica tipologia di infrastrutture.

V11. Con riferimento al requisito di neutralità, richiamato da diversi operatori ai punti da O11 a O14, si precisa quanto segue. *In primis* si richiama che gli Orientamenti, come anche riportato nel paragrafo 1 delle Linee guida, affermano in maniera prioritaria il principio di neutralità tecnologica; la neutralità tecnologica dell’aiuto di Stato figura, infatti, tra le condizioni necessarie ai fini di una valutazione di proporzionalità della misura e, in ultima analisi, di compatibilità della stessa con l’obiettivo del mercato interno. Le Linee Diretrici riconoscono così che gli interventi possono contemplare tutte le differenti soluzioni tecnologiche e le diverse piattaforme idonee a fornire servizi a banda larga (paragrafo 78). Nelle condizioni generali delle Linee guida l’Autorità ha ribadito fermamente questo principio: “*Principio alla base di tutti i bandi per la rete di accesso a banda ultra-larga dovrà essere quello di “neutralità tecnologica”, in base al quale sarà ogni singolo soggetto*



partecipante alla gara a proporre la propria soluzione tecnologica in grado di soddisfare i requisiti di prestazione e qualità di servizio fissati dalla Stazione appaltante.” Tale aspetto poi si riflette anche nei successivi paragrafi delle Linee guida.

V12. Tale principio di neutralità ha una conseguenza rilevante nel fatto di poter prevedere, all’atto pratico, soluzioni di connessione ad oggi basate o su fibra ottica (reti FTTH/B) o su reti *wireless* FWA di opportune *performance*; tali possibilità sono entrambe prese a riferimento nelle successive sezioni nelle Linee guida, in maniera neutrale ma riflettendo le specificità delle tecnologie.

V13. Tanto premesso, si ritiene opportuno che i bandi per l’assegnazione delle risorse pubbliche mantengano aperta e neutrale la scelta opzionabile dai partecipanti alle gare, circa le tecnologie adottabili, tuttavia si ritiene opportuno che, ai fini della partecipazione ai bandi, le società dovranno specificare i limiti minimo e massimo previsti, in fase progettuale, di utilizzo delle diverse tecnologie, in percentuale alla copertura totale delle UI comprese nel lotto considerato.

V14. Come evidenziato anche dai partecipanti alla consultazione pubblica, appare comunque rilevante il fatto che gli Orientamenti sottolineano l’importanza delle modalità di accesso passivo ed ampiamente disaggregabili alla rete, in particolare al punto (80)a si afferma che *“la rete sovvenzionata deve pertanto offrire accesso a condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori che ne fanno richiesta e darà loro la possibilità di una disaggregazione effettiva e completa. Inoltre, gli operatori terzi devono avere accesso anche alle infrastrutture di rete passive e non solo a quelle attive”*. In base a ciò, fermo restando il rispetto del principio di neutralità, appare evidente che un operatore che presenta un’offerta all’ingrosso più ampia e disaggregabile, dovrebbe essere favorito nell’aggiudicazione dei punti di gara. In tal senso, una proposta di rete con una percentuale maggiore di infrastrutture di tipo FTTB/H consentirebbe un’offerta all’ingrosso maggiormente disaggregabile e più ampia, pertanto dovrebbe avere maggiori possibilità di essere valorizzata nei bandi.

V15. A tal riguardo, si richiamano anche le diverse osservazioni di un’associazione (O18) sulla piena disaggregazione dei servizi offerti dal beneficiario; si evidenzia che Linee guida in consultazione già chiariscono che (paragrafo 4): *“In conformità con gli Orientamenti europei 2013, in caso di accesso a reti finanziate, e al fine di garantire la massima disaggregazione dell’offerta, deve essere proposta, in linea di principio, una gamma di prodotti di accesso all’ingrosso più ampia rispetto a quella imposta dall’Autorità di regolazione nell’ambito dei procedimenti di analisi dei mercati agli operatori che godono di significativo potere di mercato (c.d. operatore SMP)”*. Tenuto conto di ciò e di quanto indicato al punto precedente, si ritiene, fermo restando il *set* minimo di servizi da offrire, che il bando di assegnazione possa prevedere una valutazione maggiore per le offerte che garantiscono una più ampia disaggregazione dei servizi; le Linee guida sono state pertanto integrate in tal senso. Sugli altri punti sollevati, si rimanda a quanto riportato in merito nella sezione 3 e in quelle successive del presente documento.

V16. Sulla richiesta di un operatore circa la necessità di consentire un accesso disaggregato alla fibra spenta ed ai cavidotti (punto O19), si rimanda a quanto detto al punto precedente.



V17. In merito alle osservazioni (O16, O17) circa il fatto che il Piano Italia 1 Giga e le relative regole di accesso debbano porre l'attenzione anche al rilegamento in fibra dei nodi degli operatori come *asset* per lo sviluppo dei servizi 5G, si fa presente che tale tema viene affrontato nell'ambito della consultazione pubblica, avviata il 15 novembre 2021 dal Ministero dell'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, del "Piano Italia 5G", su cui l'Autorità è chiamata a fornire delle specifiche Linee guida, e pertanto esula dalla presenti Linee guida.

V18. Sulla richiesta di procedere in base a una logica unitaria nelle aree che presentano civici grigi e neri con elevata dispersione (O20), si rimanda a quanto stabilito in merito alla dimensione territoriale (punto V2).

V19. Sulle osservazioni di cui al punto O21 circa i criteri premianti del bando, si ritiene che le Linee guida siano già in linea con quanto richiesto.

V20. Circa la richiesta di favorire l'assegnazione di punteggi supplementari nell'ipotesi di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in forma associata, mediante raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o altre aggregazioni, si ritiene che i bandi non possano discriminare in base alla natura del partecipante, ma solo in base alla tipologia di servizi offerti ed alla completezza, ricchezza dell'offerta e conformità, in generale, ai criteri di cui agli Orientamenti del 2013 e alle presenti Linee guida.

V21. L'Autorità ritiene che le garanzie di non discriminazione imposte in capo al beneficiario siano sufficienti allo scopo e pertanto non si ritiene opportuno prevedere forme *ex-ante* di controllo della replicabilità delle offerte *retail*, come richiesto da un operatore (O23); l'Autorità si riserva di adottare misure *ad hoc* nell'ambito delle relative attività di vigilanza. Si rimanda su tale punto anche a quanto detto più avanti in merito nella sezione 6.

V22. Con riferimento alla richiesta di prevedere specifici requisiti per l'ammissione alle gare (O24), si ritiene ciò sia già previsto dalla vigente disciplina per lo svolgimento delle gare pubbliche.

V23. Con riferimento alle richieste di diversi partecipanti alla consultazione di circa i punti di consegna, o centrali locali su cui i richiedenti accesso dovranno co-locarsi ed installare propri apparati (punti da O25 a O29), si ritiene di ribadire quanto affermato nel testo sottoposto a consultazione pubblica, ossia che "è, inoltre, utile prevedere punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali". A tal riguardo, si è integrato il testo delle Linee guida inserendo una specifica voce con riferimento ai criteri di aggiudicazione dei bandi.

V24. Circa l'osservazione di un operatore sul fatto che la disponibilità *ex-ante* per TIM in qualità di operatore SMP di collegamenti di *backhaul* che collegano le centrali nelle aree oggetto di finanziamento pubblico con la propria rete nazionale possa discriminare gli altri operatori, si rimarca che gli Orientamenti prevedono che (punto 78f) "*Qualsiasi operatore che detiene o controlla infrastrutture (indipendentemente dal fatto che siano effettivamente utilizzate) nell'area interessata e che intenda partecipare alla gara, dovrebbe soddisfare le seguenti condizioni: i) informare l'autorità che concede l'aiuto e l'autorità di regolamentazione nazionale dell'infrastruttura nel corso della consultazione pubblica e ii) fornire tutte le informazioni pertinenti ad altri offerenti entro un termine che consenta a*



questi ultimi di includere tali infrastrutture nella loro offerta [...]”. Pertanto, in aggiunta agli obblighi di accesso alle infrastrutture, ai sensi della regolamentazione SMP e della regolamentazione a valenza più generale (ad es. discendente dal D. lgs. n.33 del 2016), in virtù di tale previsione i partecipanti al bando dovranno rendere note e disponibili all’accesso, entro un termine congruo, tutte le infrastrutture esistenti utili al fine della predisposizione dell’offerta da parte di altri partecipanti alla gara.

V25. Circa le osservazioni di un operatore riportate al punto O31 sulle misure che andrebbero definite a priori sul modello di finanziamento, si rimanda a quanto sin qui rappresentato.

V26. L’Autorità non ritiene ragionevole la richiesta di un operatore (O32) per la quale, al fine di garantire informazioni comuni agli operatori che intendono presentare una offerta, dovrebbero essere resi disponibili a questi ultimi i dati aggregati sul numero di linee di accesso attive con servizi voce e/o dati, presenti in ciascuna area di gara associate ai singoli civici; tale informazione infatti non appare indispensabile al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Italia 1 Giga, che prevedono la copertura dei civici inclusi nelle aree oggetto di intervento indipendentemente dall’esistenza di linee attive presso tali civici.

V27. Con riferimento alla richiesta di allineare la durata degli obblighi del beneficiario nei confronti degli altri operatori alla durata ventennale dei diritti IRU, si fa presente che gli Orientamenti stabiliscono che (punto 78g): *“È opportuno che l’accesso all’ingrosso effettivo all’infrastruttura sovvenzionata sia garantito per almeno sette anni. Se allo scadere del periodo di sette anni l’autorità nazionale di regolamentazione dichiara, ai sensi del quadro normativo vigente, che l’operatore dell’infrastruttura in questione dispone di un significativo potere di mercato nello specifico mercato interessato, si dovranno imporre obblighi di fornire accesso conformemente al quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche.”* Al punto (80a) affermano altresì che *“L’effettivo accesso all’ingrosso dovrà essere garantito per almeno sette anni e il diritto di accesso ai caviddotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo”*. Tenuto conto di ciò, si ritiene bilanciato l’approccio degli Orientamenti, poi applicato nelle Linee guida, che in sostanza garantisce un accesso alle infrastrutture non limitato a 7 anni e, per gli altri servizi, mantiene la clausola di un possibile rinnovo della regolamentazione alla luce di eventuali condizioni di significativo potere di mercato in capo all’aggiudicatario.

V28. Per quanto riguarda la richiesta di integrazione delle presenti Linee guida con misure specifiche riguardanti investimenti pubblici a completamento della copertura in aree bianche, si evidenzia che il Piano Italia a 1 Giga pubblicato il 6 agosto 2021 e sottoposto a consultazione pubblica, riguardava solo UI che rientrano in aree classificate come grigie o nere; recentemente, il 24 novembre 2021, è stata avviata una nuova consultazione pubblica sull’esito della mappatura reti fisse “Aree bianche 2016”, al fine di integrare il perimetro del Piano “Italia a 1 Giga” con nuovi indirizzi civici presenti in tali aree. Nella nuova consultazione pubblica, si specifica che *“L’intervento in tali aree sarà effettuato con le medesime modalità attuative previste nel Piano”*. Tenuto conto di ciò, non si ritiene necessario definire regole differenti applicabili solo per tali specifiche UI, relative alle aree bianche, in quanto tale approccio comporterebbe solo un aumento della complessità nella



gestione dei bandi senza alcun beneficio reale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso.

3. INDIVIDUAZIONE DELL'INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE

Le osservazioni degli operatori sull'insieme minimo di servizi di accesso wholesale

O35. Più operatori condividono la scelta dell'Autorità di prendere come punto di partenza quanto attualmente imposto all'operatore notificato SMP, con la previsione di punteggi ulteriori a favore dei soggetti che si impegnano ad offrire una gamma di servizi *wholesale* più ampia e condizioni economiche migliorative.

O36. Due operatori ritengono invece necessario, ed in linea con gli Orientamenti europei, che venga garantita una gamma di prodotti di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella imposta all'operatore SMP, specialmente nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'aiuto sia un operatore verticalmente integrato.

O37. In particolare, un operatore ritiene che, al fine di garantire lo sviluppo di una concorrenza dinamica ed innovativa anche per il tramite delle reti finanziate, risulti essenziale la fornitura del servizio *full-GPON*, e richiede pertanto che sia introdotto l'obbligo in capo all'operatore concessionario di prevedere un dimensionamento della rete FTTH/B in grado di garantire la disponibilità di tale servizio di accesso passivo alla centrale locale.

O38. Un operatore ritiene necessario prevedere una apposita sezione relativa alle "definizioni tecniche" di ciascun servizio oggetto di obblighi di fornitura per l'accesso alle reti sviluppate con il contributo di finanziamenti pubblici, al fine di fornire un quadro di certezza e stabilità delle regole a tutti gli operatori – sia nella fase di partecipazione al bando che nella fase successiva di richiesta di accesso alla rete finanziata.

O39. Un operatore ritiene opportuno riportare in modo chiaro ed esaustivo quale sia il *set* minimo di servizi, o quantomeno fare un rinvio puntuale alla documentazione delle Offerte di Riferimento da cui estrapolare tale elencazione di servizi minimi.

O40. Un operatore, considerate le difficoltà riscontrate dallo stesso per i servizi di *backhauling* dei nodi PCN, ritiene che una parte del finanziamento delle rete debba essere riservata anche alla realizzazione di reti di *backhauling* tra le aree oggetto di finanziamento e le principali aree geografiche con presenza di rete degli OAO (aree nere, le centrali di Telecom in prossimità) dimensionate in modo da garantire la disponibilità di risorse passive a prezzi agevolati per gli OAO e senza attività di scavi o di *creation* (richiesta di permessi) per il *backhauling*. L'operatore richiede che sia chiarito esplicitamente che ci si riferisce a tutti i collegamenti in *backhauling*, non solo a quelli oggetto di regolamentazione, ad esempio prevedendo la fornitura di *backhauling/P2P passive* anche al fine di rilegamento di nodi BTS, e a condizioni agevolate. Lo stesso operatore ritiene che tra i servizi debba essere prevista anche l'offerta del *c.d.* "VULA remotizzato" (con remotizzazione tramite fibra ottica di *backhauling* del punto di raccolta per l'OAO).

O41. Un'associazione osserva che il riferimento al *set* di servizi da fornire per il Concessionario dovrebbe sempre essere ai servizi di posa e passivi, per poi includere anche



i servizi attivi, i quali non dovrebbero considerarsi come loro sostitutivi. L'associazione sottolinea che una volta così individuato il *set* minimo di servizi, è importante che le condizioni di fornitura dei medesimi siano effettivamente tali da garantire la massima disaggregazione possibile, anche più ampia di quella garantita dalle corrispondenti OR TIM. Al riguardo le Linee guida dovrebbero chiarire che l'aggiudicatario, in applicazione del principio di disaggregazione, dovrà sempre mettere a disposizione i singoli elementi di rete, via via che gli stessi sono realizzati, evitando i ritardi che inevitabilmente conseguono alla scelta di effettuare ad esempio un collaudo della rete, di altri elementi di rete come la fibra che lo stesso aggiudicatario intende posare nell'infrastruttura medesima o, ancora peggio, ad un collaudo di infrastrutture sull'intera area/Comune. Secondo l'associazione, i servizi attivi dovrebbero essere offerti dal concessionario solo in caso di *market failure* e, in ogni caso, assicurando che i servizi attivi resi mediante la rete finanziata non siano offerti sul mercato dal beneficiario (eventualmente, anche per "autoproduzione") prima che sia decorso un termine di almeno 6 mesi dalla disponibilità dell'offerta di servizi passivi.

O42. Un operatore ritiene necessario specificare che in ogni caso, gli aggiudicatari dovranno assicurare un accesso disaggregato ai diversi elementi passivi della rete finanziata (ad es. verticale di palazzo, adduzione, secondaria tra armadio ottico stradale e ROE, primaria tra centrale e armadio ottico stradale) al fine di evitare che i richiedenti accesso siano costretti ad acquistare anche elementi di rete che hanno già realizzato e/o che sono messi a disposizione anche da soggetti diversi dall'aggiudicatario. L'operatore propone che in ogni caso, gli aggiudicatari debbano mettere a disposizione dei richiedenti accesso anche la possibilità di disaggregare i servizi accessori di *provisioning* e di *assurance*.

O43. Un operatore ritiene che l'offerta *wholesale* prevista sulle reti finanziate debba almeno prevedere quanto segue:

- a. la fornitura a livello *wholesale* di tutti i servizi passivi con il massimo livello di disaggregazione, come già declinata e obbligatoria in base alle normative Comunitarie e alle Linee guida di cui alla delibera n. 120/16/CONS.
- b. l'offerta di tutti i servizi attivi (con raccolta sia al nodo locale che a nodo remoto) e avendo cura che siano utilizzate dagli operatori aggiudicatari le medesime soluzioni di servizio e catene di gestione (*Provisioning/Assurance/Billing*), al fine di minimizzare gli impatti sulle catene di gestione per gli operatori *retail* acquirenti. Per l'operatore la disponibilità di servizi *wholesale* di tipo attivo è fondamentale per permettere agli operatori, diversi dal beneficiario dell'aiuto, un punto di ingresso nel mercato anche a fronte di una *customer base* particolarmente limitata, e costituisce l'unica possibilità realistica per fornire i servizi a banda ultra-larga a clienti dislocati in aree a bassa densità abitativa.
- c. le soluzioni di servizio devono essere sia di tipo punto-punto che di tipo multipunto.

O44. Un operatore ritiene opportuno definire le caratteristiche funzionali dei servizi passivi ed attivi, applicabili indipendentemente dalla tecnologia e, solo successivamente declinare le tipologie di servizio applicabili a tecnologie specifiche: risulterebbe in tal modo evidente che mentre i servizi FWA possono essere forniti solo in modalità attiva e senza



distinguere tra componenti primarie e secondarie, per i servizi FTTH si prevede l'offerta di un servizio passivo su sola rete secondaria (semi-GPON).

O45. Un operatore ritiene che l'obbligo di fornire servizi di accesso passivi (Full GPON, Multi GPON) dovrebbe essere previsto per le sole centrali che servono un numero di civici almeno pari a 3000; diversamente, per centrali sotto tale soglia potranno essere forniti solo i servizi attivi (fermo restando l'obbligatorietà di fornire servizi passivi P2P a utenze *business*, Nodi Operatore, sedi PAC/PAL, etc.). Tale assunzione deriva dalla constatazione che in assenza di un numero di linee potenziali aggredibili il singolo OAO non è interessato a collocarsi e a realizzare un proprio *backhauling*.

O46. Un operatore evidenzia come vada preliminarmente chiarito cosa si intenda per collegamento tra le centrali su cui sono forniti i servizi finanziati e un nodo di un operatore; è verosimile che i collegamenti di *backhauling* siano verso centrali dell'operatore beneficiario di livello superiore e indicati in numero definito (ad esempio, come per il servizio VULA ai nodi *Parent* e per il servizio Bitstream NGA), pertanto:

- a. per le centrali di dimensioni sopra la soglia e che quindi offrono servizi passivi, l'obbligo di fornire una offerta di *backhauling* è relativo ad un collegamento verso una centrale di gerarchia superiore indicata a livello di provincia, con modalità e prezzi stabiliti secondo il servizio analogo previsto in Offerta di riferimento TIM "fibra ottica di *backhauling*" tra nodi di gerarchia differente (SL vs SGT etc);
- b. per le centrali (comprese le centrali di piccole dimensioni per le quali si propongono servizi solo attivi) il *backhauling* deve prevedere obbligatoriamente solo una offerta di capacità verso nodi di più alto livello (*parent*) sempre dell'operatore beneficiario;
- c. il *backhauling* passivo deve essere in modalità IRU 15 anni, il *backhauling* attivo deve essere offerta sia in modalità IRU 15 anni (o anche periodi inferiori) nonché in modalità compatibile con il trasporto del traffico VULA di operatori terzi (o direttamente secondo un servizio Bitstream NGA o con un PPU per il trasporto);
- d. vanno indicati in maniera più chiara dei vincoli sul numero di centrali, ovvero sulla dimensione media delle centrali (in termini di numeri di civici attestati).

O47. Un operatore ritiene opportuno che le Linee guida chiariscano cosa si intenda per Multi GPON e come debba essere dimensionata la relativa architettura di rete (*i.e.* il posizionamento del numero corretto di *splitter* nel CNO, l'indicazione puntuale del numero di rami minimo per ciascuna Multi GPON). L'operatore valuta come adeguata la realizzazione di una rete Multi GPON che offra la possibilità di consentire l'accesso ad almeno 3-5 operatori per singola centrale.

O48. Un operatore segnala che la tecnologia FWA rappresenta un'importante applicazione dello standard 5G e uno strumento fondamentale per colmare il problema del *digital divide* con servizi VHCN: nelle aree rurali e suburbane del territorio nazionale, secondo l'operatore, l'FWA rappresenta l'unica soluzione efficiente e sostenibile per consentire a cittadini e imprese di poter beneficiare di connessioni di tipo VHCN.

O49. Un operatore ritiene necessario che le nuove infrastrutture sovvenzionate garantiscano un'offerta all'ingrosso adeguata tramite:



- a. la garanzia di un accesso passivo *end to end* fino a casa dell'utente alle condizioni di *equivalence of input*;
- b. prezzi all'ingrosso competitivi in linea con quelli delle offerte all'ingrosso nelle zone non a fallimento di mercato.

O50. Un operatore valuta insoddisfacente la previsione per cui, nel caso di reti FWA, i soggetti beneficiari dovranno consentire la connessione ai nodi di rete FWA esclusivamente in modalità VULA o *bitstream*, ritenendo che l'accesso ai nodi di rete debba essere garantito anche attraverso la fornitura del servizio di *backhauling* (anche in *long distance*).

O51. Un operatore ritiene corretto che l'accesso all'ingrosso debba essere concesso non appena possibile, sebbene il richiamato anticipo di sei mesi andrebbe ridotto al fine di velocizzare la disponibilità dei servizi *retail* per i cittadini, prevendo l'obbligo per il soggetto che realizzerà l'infrastruttura finanziata di comunicare al mercato:

- a. con preavviso di due mesi, in quali comuni e, con la massima granularità possibile, aree geografiche attiverà i servizi di accesso (pianificazione degli armadi ottici e delle infrastrutture di rete *wireless*);
- b. con un preavviso di sette giorni, presso quali indirizzi saranno attivabili i servizi.

O52. Un operatore considera necessario non solo che le infrastrutture sovvenzionate consentano un accesso disaggregato alla rete locale in fibra ottica attraverso modalità in IRU e *pay-per-use*, ma anche che l'accesso all'ingrosso sia garantito senza limiti di tempo, così come già previsto per l'accesso ai cavidotti e tralicci, fibre spente o centraline stradali, o in subordine per un periodo pari ad almeno 20 anni, tenuto conto che in virtù del modello ad incentivo prescelto l'infrastruttura di rete sovvenzionata resterà nella proprietà privata.

O53. Più operatori rilevano una criticità nell'inclusione del servizio semi GPON nel *set* minimo, ritenendolo un elemento di novità rispetto al *set* di servizi delineati con delibera n. 120/16/CONS dai profili fortemente discriminatori: si evidenzia come tale servizio rientri soltanto nell'offerta di FiberCop, in ragione del coinvestimento di Fastweb e della messa a disposizione del nuovo operatore delle infrastrutture di Flash Fiber, e che una simile soluzione costringerebbe potenzialmente gli operatori terzi a dover implementare la propria rete con maggiori investimenti rispetto all'operatore *incumbent*; peraltro, anche TIM fornirà fino al 2026 accessi passivi alla semi-GPON solo ai co-investitori del progetto FiberCop (nelle aree oggetto del coinvestimento). Alcuni operatori ritengono il richiamo presente nel testo in consultazione al servizio di accesso all'ingrosso alla semi-GPON una forzatura, in ragione delle criticità relative all'assenza delle condizioni previste dalla Direttiva n. 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

O54. Un operatore evidenzia come i servizi di accesso previsti nell'offerta di coinvestimento di cui alla delibera n. 110/21/CONS, in particolare le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso semi-GPON e "full GPON" non risultano essere state definitivamente approvate dall'Autorità. Analogamente, anche un altro operatore evidenzia che ad oggi non risulta disponibile agli operatori alternativi una simile offerta da parte di TIM, alla luce del fatto che nelle OR non sussiste un obbligo specifico, in ragione di generiche valutazioni legate alla (non) fattibilità tecnica, mentre nel Coinvestimento,



l'offerta non è ancora in vigore (in quanto non approvata) e, soprattutto, esclude da tale forma di accesso i non co-investitori (almeno fino al 2026).

O55. A parere di due operatori risulta cruciale che si prevedano all'interno del portafoglio di offerta anche servizi di tipo *business* (linee dedicate punto-punto, linee *terminating*), al fine di rendere gli aspetti applicativi del Piano Italia a 1 Giga pienamente allineati con gli obiettivi di policy sottostanti che includono, fra gli altri, quello di “Raggiungere entro il 2026 il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga”: nell'ambito delle “aree grigie” la consistente presenza di distretti industriali richiederà un'attenzione specifica all'interno dei bandi. Un operatore auspica che sulla rete sovvenzionata venga garantito l'accesso a condizioni regolamentate anche ai servizi paragonabili ai servizi “GEA/Giganet” e, in generale, a quelle soluzioni di accesso indispensabili per poter fornire servizi *ultrabroadband* alla clientela *business* e concorda con la necessità che il beneficiario dell'aiuto fornisca servizi di accesso alla fibra ottica di tipo P2P dalla sede cliente al nodo di consegna; tale obbligo dovrebbe riguardare sia i servizi end to end passivi, sia i servizi *terminating*/attivi. Un altro operatore ritiene che i servizi di tipo P2P debbano essere offerti sia come f.o. passiva sia come *terminating* attivo e sottolinea l'importanza di assicurare anche una copertura dei siti industriali e la possibilità di rilegare clientela *business*.

O56. Un operatore propone di impiegare come riferimento per l'accesso nelle aree coperte in FWA l'OR TIM di recente approvata con delibera n. 111/21/CIR. Anche un altro operatore segnala la necessità di tenere in considerazione i servizi *wholesale* oggi messi a disposizione dall'operatore SMP su rete FWA con consegna del traffico a livello L3. In presenza di operatori infrastrutturati su standard 3GPP, è possibile inoltre prevedere un'offerta di servizio *wholesale* di tipo “VULA” che, ad oggi non rientra nell'Offerta di riferimento dell'operatore SMP; l'operatore ritiene che il set minimo di servizi *wholesale* su architettura FWA debba essere basato sulla base delle specifiche differenti architetture di rete FWA che potranno essere presentate in fase di gara.

O57. Un operatore, con riferimento alle reti FWA, condivide l'inclusione dell'antenna nel perimetro della rete finanziata e sottolinea che tale architettura di rete è in grado di erogare servizi di accesso *wholesale* solo attivi e di tipo *bitstream-like*. A tal riguardo, la società aggiunge che essa ritiene necessario individuare tempistiche di installazione dell'antenna coerenti con le specifiche situazioni che possono caratterizzare il *roll-out* di questa tecnologia. Sul tema specifico dell'inclusione dell'antenna nella catena impiantistica fornita dall'aggiudicatario, la società osserva che: in un'offerta *wholesale* FWA è fondamentale che l'antenna a casa cliente venga predisposta dall'operatore che fornisce il collegamento di accesso *wholesale* innanzitutto al fine di massimizzare l'integrità e la robustezza della rete; dal momento che l'antenna utilizza una risorsa condivisa per natura, l'eventuale installazione di una antenna di bassa qualità avrebbe come effetto un uso più inefficiente delle risorse frequenziali, a parità di servizio erogato dal cliente finale; in caso di guasti/degradi/disservizi, l'operatore di rete è in grado di controllare l'intera tratta compresa tra l'antenna e il punto di consegna e dunque di individuare e risolvere più velocemente eventuali guasti o disservizi segnalati dal cliente. In generale, la società osserva che appare difficile ipotizzare realisticamente che l'aggiudicatario possa installare le antenne sul tetto privato di ogni singola casa o su un condominio a prescindere dalla richiesta del cliente finale



di attivare un servizio FWA. L'installazione di antenne in anticipo rispetto all'effettiva richiesta da parte del cliente potrebbe inoltre creare situazioni in cui al momento della richiesta di attivazione da parte del cliente finale, l'antenna già installata potrebbe risultare obsoleta o comunque meno performante, anche in termini di consumi.

O58. Un operatore sostiene invece che l'accesso FWA non può essere fornito in modalità VULA, che non è tecnicamente fattibile su accesso FWA per le seguenti ragioni:

- a. su un accesso FWA/mobile non è possibile fornire una connessione logica dedicata tra il cliente finale e la centrale locale in cui è presente il nodo di accesso mobile;
- b. il controllo della configurazione dell'accesso è sotto l'esclusivo controllo del fornitore dell'accesso FWA perché tale tecnologia richiede un controllo *end-to-end* tra la CPE presso cliente finale e la piattaforma IP a livello di *core* di rete mobile;
- c. il servizio FWA è strettamente legato (autenticazione, *routing*, indirizzi IP, ecc.) alla piattaforma e ai nodi di controllo della rete *wireless* posizionati a livello di rete *core*.

O59. Un operatore non concorda con la previsione che i soggetti aggiudicatari, beneficiari del contributo pubblico, dovranno realizzare l'infrastruttura passiva end-to-end e che "*nel caso di reti wireless, l'intervento dovrà includere l'installazione dell'antenna sull'edificio*": per l'operatore l'installazione dell'antenna sull'edificio dovrebbe avvenire solo a seguito della richiesta di attivazione da parte dell'utente, anche in base alle Linee guida BEREC che chiariscono che in caso di reti FWA, un'unità immobiliare si considera "*passed*" quando il punto di accesso esistente (tipicamente il traliccio con l'antenna) è nelle vicinanze dell'utente finale, tipicamente con visibilità diretta con la posizione di quest'ultimo che può usufruire di una potenziale offerta commerciale.

O60. Un operatore rileva invece che anche nel caso di utilizzo della tecnologia FWA, oltre alla Stazione Radio Base, dovranno essere predisposte anche le antenne riceventi sugli edifici oggetto della copertura e i relativi cavi in fibra verticali, la mancata realizzazione dei verticali dovrebbe comportare un livello di contribuzione inferiore.

O61. Due operatori ritengono invece che l'installazione dell'antenna sull'edificio (che comporterebbe la necessità di intervenire sulla proprietà privata in assenza di una specifica e preventiva richiesta e/o autorizzazione) nelle reti FWA possa essere equiparata all'installazione della borchia in casa dell'utente nelle reti FTTH; risulterebbe quindi paradossale l'imposizione di questo obbligo per le reti FWA quando invece per le reti FTTH si propone addirittura di poter installare il ROE ad una distanza di 30 metri dall'edificio. Un operatore osserva che rendere prescrittiva la realizzazione dell'antenna di edificio in via preventiva senza una reale domanda di servizi risulterebbe particolarmente inefficiente tenuto conto della molteplicità di variabili da considerare al momento dell'attivazione dei servizi FWA, *inter alia*: i) le condizioni orografiche in mutamento che potrebbero pregiudicare, in fase di attivazione, la presenza della trasmissione *Line Of Sight* necessaria quando si impiegano frequenze a 26-28 GHz; ii) l'aggiornamento tecnologico che potrebbe rendere obsolete le antenne installate in breve tempo, prima che vi sia un utente attivato.

O62. Più operatori ritengono che la possibilità di installare il punto di terminazione ad una distanza compresa tra 20 e 30 metri dall'edificio sia inefficiente da un punto di vista



economico: secondo tale previsione, la tratta finale della rete (tecnicamente il segmento di terminazione tra il ROE e la singola UI) sarebbe esclusa dall'intervento pubblico e i costi per la realizzazione dell'ultimo scavo graverebbero sugli operatori e, potenzialmente, anche sull'utente, creando un forte disincentivo agli investimenti e all'attivazione del servizio.

O63. Un operatore richiama che l'obbligo dell'aggiudicatario di fornire il servizio di accesso al segmento di terminazione tramite l'installazione di un idoneo punto di terminazione di edificio (PTE/ROE), impone che tale punto sia realizzato alla base dell'edificio, anche alla luce della definizione di unità immobiliari "*passed*" delle "*BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployment*", che prevedono "*for a premise to be passed, the broadband network must be deployed up to the boundaries of the private domain of the address (i.e. the borderline between the public and private domain)*"; l'operatore ricorda inoltre che per il BEREC la fornitura di servizi a banda larga non deve comportare costi aggiuntivi o straordinari e deve avvenire entro 4 settimane dalla richiesta.

O64. Anche un altro operatore ritiene che la normativa vigente chiarisca in modo inequivocabile che il PTE/ROE di reti FTTB/H deve essere posizionato almeno alla base dell'edificio cablato, se non all'interno dell'unità immobiliare (FTTH) (cita a tal riguardo la definizione di connessione FTTB e FTTH fornita nel "*Manuale di istruzioni della Mappatura 2021 delle reti fisse a Banda ultralarga nelle Aree Bianche 2016*", fornita da Infratel). A prescindere dalla tecnologia sottostante, l'accesso *wholesale* all'infrastruttura finanziata dovrebbe sempre consentire di raggiungere il cliente in modalità *end-to-end*.

O65. Un operatore ritiene fondamentale che la copertura oggetto di finanziamento pubblico preveda la realizzazione della rete di accesso almeno fino al confine della proprietà privata (e in prossimità delle abitazioni/sedi), affinché sia garantito che l'attivazione dei clienti finali non necessiti di richieste di permessi su suolo pubblico, che dovranno già essere tutti stati concessi in fase di realizzazione. La rete deve essere completamente realizzata fino alla proprietà privata prima di poter essere rilasciata in esercizio, per l'avvio della relativa vendita *retail*.

O66. Un operatore rileva che i bandi di gara BUL prevedevano l'installazione del ROE ad una distanza massima di 40 metri dai confini delle proprietà private: questa scelta, nata con lo scopo di evitare spreco di risorse pubbliche, si è rivelata controproducente nonché dannosa per il mercato ed è, ad avviso dell'operatore, una delle cause principali del basso livello di adozione di servizi in fibra ottica nelle Aree Bianche, a causa del costo elevato di allaccio. Sulla base dei dati forniti da Infratel, l'operatore ritiene che l'alto tasso di KO e di *backlog* sia imputabile al fatto che la realizzazione degli "ultimi 40 metri" di fibra comporta tempistiche lunghe (ben superiori alle 4 settimane) ed in molti casi addirittura un KO, oppure la rinuncia da parte del cliente per costi eccessivi e/o tempistiche troppo lunghe.

O67. Secondo un operatore, il piano "Italia a 1 Giga" prevede l'erogazione di contributi pubblici per la realizzazione di reti VHCN in modalità *end-to-end* fino all'interno della sede del cliente finale, pertanto ritiene necessario che le fattispecie in cui sia giustificato realizzare (in caso di rete FTTH/B) il punto di terminazione ad una distanza compresa 20 e 30 metri dall'edificio siano puntualmente definite nell'ambito delle Linee guida e che la consistenza di abitazioni interessate non possa in ogni caso superare una percentuale residuale delle abitazioni a piano (es. il 5%).



O68. Secondo un operatore, l'eventuale installazione del PTE ad una distanza maggiore di 20/30 metri non dovrà tradursi né in tempi di attivazione del cliente finale eccessivamente lunghi, né tantomeno in costi aggiuntivi *wholesale* per l'*access seeker*. In questi casi, infatti, è richiesto lo svolgimento di una attività aggiuntiva, ovvero una sorta di giunzione più o meno lunga tra il PTE e il verticale di palazzo. Questa tratta orizzontale aggiuntiva che è necessario predisporre non deve, in sintesi tradursi, in costi aggiuntivi, non noti, né in lunghi tempi di attesa per l'attivazione del cliente.

O69. Un operatore segnala che dovrà essere chiarito che il raccordo di abbonato, anche se lo stesso potrà essere eventualmente realizzato al momento della richiesta di attivazione da parte del cliente finale, è a totale carico dell'operatore aggiudicatario del finanziamento pubblico, senza l'applicazione di un contributo UT *ad hoc*. Ciò è da ritenersi valida per tutti i servizi offerti, sia di tipo FTTH che FWA, sia attivi che passivi.

O70. Un operatore propone di estendere il finanziamento pubblico anche alla realizzazione, all'interno dei condomini, delle tratte in verticale con cavi multifibra, affinché in sede di attivazione del cliente finale sia sufficiente intervenire per posare il raccordo tra il verticale e l'UI coinvolta; analogamente, per i condomini meno recenti e per le singole abitazioni, il finanziamento dovrebbe riguardare anche le necessarie opere in facciata o su recinzione, affinché la fibra possa essere terminata il più vicino possibile alle UI. Per un altro operatore, invece, non è invece pensabile "imporre" all'utente il cablaggio della sua abitazione, pertanto quest'ultimo dovrà sempre essere realizzato in una fase successiva.

O71. Un operatore ritiene più funzionale e semplice definire una serie di regole utili a ridurre imprevisti e tempi lunghi in fase di realizzazione del segmento verticale più che definire una percentuale/quantità (di civici per i quali i ROE debbano essere almeno a base palazzo) che potrebbe essere differente da area ad area e generare discriminazioni geografiche se non correttamente definita. L'operatore propone il seguente modello:

- a. per tutti quei casi in cui sono presenti almeno 5 Unità Immobiliari, l'operatore beneficiario installa i ROE alla base del palazzo o in facciata nei casi di costruzioni prive di colonne montanti.
- b. per le casistiche inferiori cioè per *building* <5 UI, il ROE/PTE deve essere posizionato ad una distanza non superiore ai 50 metri (distanza prevista dal documento "Strategia italiana per la Banda Ultralarga" del 2015).
- c. per i palazzi (o civici) di qualsiasi dimensione, qualora fosse disponibile un *database* delle linee attive si potrebbe ulteriormente definire che in caso di presenza di almeno 3 linee attive debba comunque essere realizzato un ROE a base palazzo.

O72. Più operatori auspicano che l'Autorità richieda che la l'infrastruttura sovvenzionata raggiunga le unità immobiliari con il punto di terminazione (PTE/ROE) direttamente presso l'edificio, in ottemperanza agli obblighi simmetrici in materia di accesso alle infrastrutture disciplinati dalla delibera n. 538/13/CONS.

O73. Due operatori ritengono necessaria una definizione *ex-ante* da parte dell'Autorità:



- a. del *set* di prodotti che potrebbero generare un “onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza”, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione Europea;
- b. l’indicazione dei parametri da utilizzare per definire una determinata domanda “ragionevole”, corredata dall’ indicazione relativa della consistenza massima di unità abitative potenzialmente coinvolte (es. max. 5% delle abitazioni a piano).

O74. Un operatore, in merito alla possibilità di non prevedere tutti i tipi di prodotti di accesso nell’offerta *wholesale*, sostiene che dal momento che si sta parlando di coperture in aree grigie, il tema della non sostenibilità non dovrebbe sussistere (a fronte del finanziamento previsto), dato che in quelle aree dovrebbe già esistere una rete abilitante a tali servizi, eventualmente da integrare ma non certo da sviluppare *ex-novo*.

O75. Un operatore auspica che venga richiesto al beneficiario dei finanziamenti pubblici di offrire quantomeno i medesimi prodotti di accesso imposti dall’attuale regolamentazione all’operatore notificato SMP, indipendentemente dalla dimostrazione di una domanda ragionevole da parte degli operatori terzi.

O76. Un’associazione evidenzia la propria contrarietà alla ipotizzata riduzione degli obblighi del concessionario di fornire servizi di accesso sulla rete finanziata con risorse pubbliche “*in aree rurali con bassa densità abitativa*”. Infatti, non trattandosi di aree bianche, l’applicazione delle misure deve essere particolarmente rigorosa.

O77. Un operatore concorda che l’offerta *wholesale* dovrà comprendere principalmente i prodotti passivi che consentono una maggiore autonomia agli operatori, ma ritiene giustificato che in determinate aree, specialmente in quelle rurali a scarsa densità di popolazione, l’obbligo di offrire servizi attivi sia imposto solo a fronte della verifica di una domanda ragionevole e dunque una richiesta di mercato che non possa essere soddisfatta da altri operatori privati. Per l’operatore tale norma ha una duplice finalità: non imporre oneri sproporzionati in capo all’aggiudicatario in mancanza di una effettiva domanda del mercato; al contempo salvaguardare gli investimenti privati realizzati dagli operatori in una determinata area, grazie anche all’utilizzo di servizi *wholesale* passivi offerti dall’aggiudicatario. Il rispetto di tale previsione risulta ancor più centrale dal momento che il Piano prevede il modello ad incentivo e soprattutto interviene nelle aree grigie caratterizzate da un rischio elevato di spiazzare gli investimenti esistenti.

O78. Un’associazione chiede che, quanto ai servizi di accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria, in applicazione del principio della piena disaggregazione e del massimo riutilizzo delle infrastrutture di rete esistenti, sia anche previsto l’accesso tra giunto e giunto e tra due giunti dei cavi di rete primaria e secondaria. L’associazione chiede che sia data adeguata importanza all’adeguato ed idoneo dimensionamento delle infrastrutture da realizzare e rendere accessibili ai terzi, in particolare per la collocazione presso i PoP, che devono essere adeguatamente predisposti per accogliere le infrastrutture e gli apparati di più operatori. L’associazione richiede che sia prevista la possibilità di usare frazioni di armadio e che sia consentito di poter accedere al PoP del beneficiario degli aiuti pubblici anche solo tramite raccordo passivo ad alta potenzialità (es. 144 FO) senza dover necessariamente

acquistare inutili porzioni di armadi per collocazione e non richieste prestazioni di climatizzazione e/o erogazione di energia.

Le valutazioni dell'Autorità

V29. La maggioranza dei partecipanti condivide il riferimento delle Linee guida ai servizi regolamentati offerti dall'operatore SMP quale *set* minimo di servizi di accesso all'ingrosso che l'aggiudicatario è tenuto ad offrire; anche per tale ragione, non si ritiene ragionevole introdurre nuovi servizi nel *set* minimo, prima che sia noto il quadro completo di riferimento relativo alla rete che verrà sviluppata dagli aggiudicatari, e fermo restando che ulteriori servizi offerti saranno tenuti in conto in fase di gara ai fini dell'assegnazione degli aiuti. A riguardo della richiesta avanzata da un operatore di prevedere l'obbligo di full-GPON, si fa presente che questo è stato già incluso nella lista dei servizi da rendere disponibili.

V30. Riguardo alle richieste di alcuni operatori di specificare le definizioni tecniche dei servizi del *set* minimo, si ritiene ragionevole il rimando alle definizioni presenti nelle OR ultime approvate di TIM (nonché nel Listino di Open Fiber per quanto riguarda i servizi FWA); si sono pertanto integrate le Linee guida in tal senso.

V31. Con riferimento ai servizi di *backhauling*, come indicato nelle Linee guida e a chiarimento di quando osservato da un operatore (O40), nel *set* minimo sono inclusi i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta di *backhauling*; si concorda con l'osservazione secondo cui l'operatore aggiudicatario dovrà predisporre una rete di *backhauling* opportunamente dimensionata per consentire il collegamento ai punti di presenza della rete finanziata da parte degli operatori richiedenti accesso.

V32. In merito alle osservazioni di un'associazione sulla necessità di garantire la massima disaggregazione dei servizi (O41), si rimanda a quanto detto in proposito nella sezione precedente del presente documento. Per quanto riguarda la fornitura dei servizi attivi, ed il fatto che essi dovrebbero essere offerti non come sostituti dei servizi passivi, si richiama quanto detto nella sezione precedente, circa il fatto che gli Orientamenti, e di conseguenza le Linee guida, favoriscono in generale un'offerta da parte del soggetto che partecipa alla gara nella quale i servizi passivi hanno una maggiore rilevanza, pur ritenendo rilevante la fornitura anche dei servizi attivi.

V33. Sulla richiesta di un operatore di assicurare un accesso disaggregato ai diversi elementi passivi della rete finanziata (verticale di palazzo, adduzione, secondaria tra armadio ottico stradale e ROE, primaria tra centrale e armadio ottico stradale), si ritiene che la proposta di Linee guida sia già sufficientemente disaggregata; il *set* di servizi minimo è stato tuttavia integrato esplicitamente, rispetto alla versione sottoposta a consultazione, con il servizio di accesso alle infrastrutture in adduzione.

V34. L'Autorità condivide la proposta di un operatore, di favorire l'utilizzo da parte degli operatori aggiudicatari delle medesime soluzioni di servizio e catene di gestione (*Provisioning/Assurance/Billing*), o quantomeno soluzioni tra di loro compatibili, laddove tecnicamente possibile, al fine di minimizzare gli impatti sulle catene di gestione per gli operatori *retail* acquirenti, nel caso di diversi operatori aggiudicatari.



V35. Con riferimento alla richiesta di un operatore (O45) di definire le caratteristiche funzionali dei servizi indipendentemente dalla tecnologia, si ritiene che ciò creerebbe un'eccessiva indeterminazione nella definizione dei servizi in ambito gara, a discapito della certezza normativa e regolamentare. Lo stesso operatore propone di limitare l'applicazione dei servizi passivi alle sole centrali che raccolgono un numero minimo di civici; si ritiene a tal riguardo che la rilevanza dei servizi passivi – evidenziata anche negli Orientamenti – suggerisce di non porre limiti alla disponibilità *a-priori* di tali servizi.

V36. Tenuto conto delle osservazioni dei partecipanti sul tema dei servizi di *backhauling* che il beneficiario dovrà offrire, si precisa che con questo servizio si intendono i collegamenti di *backhauling* verso centrali dell'operatore beneficiario di livello superiore, che raccolgono il traffico dai nodi di livello inferiore (centrali locali); i servizi di *backhauling* dovranno essere offerti sia in modalità passiva (analoghi all'offerta regolamentata di TIM di cavidotti e di fibra spenta in rete di *backhauling*), sia in modalità attiva per i servizi *bitstream-like* (analoghi ai servizi di trasporto regolamentati della banda *bitstream* offerti da TIM). L'offerta eventuale di servizi attivi *long distance* di trasporto attivi sarà valutata in fase di aggiudicazione come elemento di preferenza ma non obbligatorio.

V37. In merito alla richiesta di un operatore (O47) specificare i dettagli realizzativi della rete GPON (numero di *splitter*, numero di rami, *etc.*), si ritiene che tale specifica sarebbe eccessivamente vincolante per la partecipazione alle gare; il livello di flessibilità e di apertura della rete potrà essere considerato quale termine di valutazione nell'ambito dell'aggiudicazione degli aiuti di Stato.

V38. Sulla richiesta di un operatore di prevedere per i servizi FWA la disponibilità anche di un servizio di *backhauling long distance*, si rimanda a quanto indicato al punto V36.

V39. Con riferimento alla proposta di un operatore (O51) di riduzione del termine di 6 mesi di anticipo della disponibilità dei servizi all'ingrosso, prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio, come indicato negli Orientamenti del 2013 (punto 78, lettera g), si precisa quanto segue. Gli Orientamenti su tale punto citano la Raccomandazione NGA del 2010, che di fatto si riferisce al caso di lancio di nuovi servizi al dettaglio; in tal caso, l'operatore SMP è tenuto infatti ad aggiornare la propria offerta all'ingrosso 6 mesi prima dell'avvio della commercializzazione al dettaglio dei nuovi servizi. La Raccomandazione indica che “*Sei mesi sono considerati un periodo ragionevole per effettuare gli adeguamenti necessari, a meno che esistano altre misure di salvaguardia contro la discriminazione*”. Si ritiene opportuno, pertanto, precisare che la prima versione del Listino dell'aggiudicatario, approvata dall'Autorità, dovrà essere pubblicata almeno 6 mesi prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi all'ingrosso da parte dell'aggiudicatario, alle proprie divisioni *retail*, nel caso di aggiudicatario verticalmente integrato, ed a quelle degli altri operatori. Inoltre, come suggerito dallo stesso operatore, si ritiene opportuno che l'avvio della commercializzazione dei servizi all'ingrosso in uno specifico Comune o area dovrà essere reso noto al mercato con un anticipo di almeno 3 mesi.

V40. In risposta all'osservazione di cui al punto O52, l'Autorità ribadisce che, come osservato anche da un operatore e conformemente agli Orientamenti, l'accesso passivo all'infrastruttura sussidiata dovrà essere garantito senza limiti (quindi anche oltre i 7 anni). Circa la necessità di rendere disponibile l'accesso ai servizi passivi anche in modalità *pay-*



per-use, si ritiene opportuno confermare quanto sottoposto a consultazione pubblica, anche tenuto conto delle osservazioni dei partecipanti, ossia che su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile, tenuto conto del WACC fissato nell'analisi di mercato vigente.

V41. In merito alle osservazioni di alcuni operatori circa l'inclusione dei servizi di Semi-GPON, di cui alla delibera n.110/21/CONS, si ritiene che esso vada reso disponibile dall'operatore aggiudicatario laddove tecnicamente fattibile, tenuto conto dell'architettura di rete FTTH GPON che sarà realizzata, e su richiesta specifica degli operatori. La possibilità di accedere alla Semi-GPON non dovrà precludere la possibilità di utilizzare servizi passivi e attivi acquistabili nei punti a monte, ossia i servizi di VULA FTTH e *unbundling* della fibra ottica (Full-GPON). Il riferimento tecnico per i servizi di Semi-GPON è rappresentato dalla delibera di approvazione che concluderà l'*iter* procedimentale avviato con delibera n. 110/21/CONS.

V42. L'Autorità concorda con l'osservazione degli operatori secondo cui, essendo il Piano Italia 1 Giga mirato a realizzare un'infrastruttura in grado di raggiungere, entro il 2026, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga, tra i servizi che l'aggiudicatario dovrà fornire vanno inclusi anche servizi dedicati alla clientela *business*. A tal riguardo, si precisa che le Linee guida in consultazione già includono i servizi di accesso disaggregato passivi alla fibra spenta (*end-to-end* P2P), utili allo scopo.

V43. In merito al servizio all'ingrosso FWA, tenuto conto delle osservazioni degli operatori, si osserva che al momento sono disponibili come servizi sottoposti ad approvazione dell'Autorità i servizi FWA offerti da TIM (ai sensi della delibera n. 111/21/CIR) ed i servizi FWA offerti da Open Fiber in aree bianche C&D. Entrambi questi servizi, tuttavia, non appaiono essere compatibili con le richieste di *performance* richieste dal Piano 1 Giga (almeno 300 Mbps in *download*); pertanto, fermo restando le differenti richieste in termini di qualità del servizio, le caratteristiche tecniche dei servizi FWA all'ingrosso offerte in fase di gara dall'aggiudicatario dovranno essere definite prendendo a riferimento le offerte regolamentate ad oggi disponibili. Tra queste, si ritiene che il riferimento più pertinente sia rappresentato dal servizio FWA all'ingrosso in aree C&D offerto da Open Fiber, anche tenuto conto che il servizio regolamentato offerto da TIM in tecnologia FWA è finalizzato alla migrazione dei clienti nelle sole aree in *decommissioning* della rete in rame di TIM ed interessa solo una parte molto marginale dei clienti nelle centrali in dismissione.

V44. Sul tema specifico dell'inclusione dell'antenna nella catena impiantistica fornita dall'aggiudicatario, tenuto conto delle osservazioni degli operatori nonché delle caratteristiche delle offerte ad oggi regolamentate di tipo FWA, si ritiene corretto confermare che sia a carico del fornitore del servizio all'ingrosso l'installazione dell'antenna ricevente, fermo restando la possibilità dell'utente finale di poter installare la CPE del fornitore del servizio *retail* o scegliere liberamente una CPE tra quelle compatibili.

V45. Circa l'installazione dell'antenna in anticipo rispetto all'effettiva richiesta da parte del cliente finale, si condivide l'osservazione secondo cui ciò potrebbe comportare il rischio di installare apparati che poi diventeranno obsoleti al momento dell'attivazione, nonché comportare il rischio di spreco di risorse pubbliche; per tale ragione, si ritiene opportuno che



l'antenna sia installata solo a seguito di manifestazione di interesse da parte dell'utente finale (nel caso di antenne centralizzate installate nei condomini, anche nel caso di richiesta da parte di un solo condomino). L'operatore beneficiario dovrà comunque garantire la copertura FWA con relativa installazione dell'antenna presso tutti i civici per i quali ha previsto, in fase di aggiudicazione di gara, la copertura con tale tecnologia.

V46. L'Autorità prende atto di tutte le osservazioni ricevute sul tema della posizione del ROE/PTE e sul perimetro della rete finanziata, che secondo la maggioranza dei partecipanti deve garantire la fornitura di servizi *end-to-end* fino alla sede di utente, in sostanza almeno fino alla base dell'edificio, se non anche all'interno dell'unità immobiliare (secondo un operatore). Laddove non fosse possibile realizzare *a-priori* il collegamento *end-to-end* in tutti i casi, alcuni operatori suggeriscono di limitare la percentuale di casi ad un valore residuale del numero di UI incluse nel Piano.

V47. L'Autorità, al fine di evitare tempi di attivazione del cliente finale eccessivamente lunghi e costi aggiuntivi *wholesale* per l'*access seeker*, ritiene opportuna la realizzazione della rete di accesso da parte dell'aggiudicatario *end-to-end*, ossia almeno fino al confine della proprietà privata (fino alla base del palazzo, quando possibile). È opportuno che l'aggiudicatario realizzi l'infrastruttura in modo tale che non vi sia mai la necessità di chiedere nuovi permessi all'Autorità competente, ad esempio per la realizzazione di scavi, affinché all'utente finale possa essere attivato il servizio senza incertezze nella tempistica.⁴ Si ritiene altresì che solo in tale circostanza l'UI/civico possa essere inserito nei *database* di vendibilità dell'operatore.

V48. Per garantire una pianificazione efficace da parte dei partecipanti alle gare di assegnazione degli aiuti di Stato, la Stazione appaltante dovrebbe rendere disponibili preliminarmente ai suddetti partecipanti il numero di civici, da raggiungere con la rete, presenti nel lotto considerato; i partecipanti dovranno garantire la copertura con la rete fino al ROE/PTE (o con l'installazione dell'antenna sull'edificio, per quanto detto al punto precedente) per tutti i civici inclusi.

V49. In merito alle osservazioni relative alla copertura dei costi del raccordo di abbonato, si ritiene che le casistiche che possono presentarsi siano diverse, come illustrato nella delibera n. 293/21/CONS; vale la regola che l'ultimo segmento della rete di accesso (dal ROE/PTE fino alla *c.d.* borchia di utente) non possa che essere realizzata – o, se già presente, connessa alla rete sovvenzionata – solo in fase di attivazione del servizio. Seppur realizzato su richiesta al momento dell'attivazione, le condizioni economiche dei servizi all'ingrosso oggetto dei bandi, ricorrenti ed *una tantum*, dovranno includere anche i costi relativi al segmento terminale di rete e garantire comunque l'attivazione del cliente finale sulla base di SLA comparabili con le aree più competitive del paese.

V50. Con riferimento alla valutazione circa la ragionevolezza della domanda di servizi, ulteriori rispetto al *set* minimo qui definito, tenuto conto delle osservazioni degli operatori

⁴ Ad esempio, il documento del BEREC BoR (20) 42 indica un tempo di 4 settimane dalla richiesta dell'utente finale per la sua connessione, fatti salvi eventuali ritardi dovuti a problematiche non tecniche, quali ritardi dovuti all'utente, ritardi dovuti a problemi di carattere amministrativo o dovuti a condizioni meteo estreme.



(punti da O73 a O77), si conferma quanto sottoposto a consultazione, ossia che una valutazione di un onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza e l'indicazione dei parametri utili a misurare quando una domanda può qualificarsi come "ragionevole" potranno essere oggetto di specifica valutazione, sulla base anche del meccanismo di approvazione descritto nelle sezioni 4 e 5.

V51. Infine, in merito all'osservazione di un'associazione circa il livello di disaggregazione dell'offerta, fermo restando i requisiti di riferimento inclusi nel *set* minimo di servizi, eventuali ulteriori elementi di flessibilità dell'offerta all'ingrosso saranno valutati come elementi di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del bando di gara.

4. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA APPLICARE PER TENERE CONTO DEL FINANZIAMENTO

Le osservazioni degli operatori sull'individuazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso

O79. Diversi operatori ed un'associazione ritengono condivisibile la soluzione proposta di individuare, quale valore di riferimento massimo, i prezzi di cui alle ultime OR dell'operatore SMP approvate prima della pubblicazione dei bandi. L'associazione sottolinea che i prezzi indicati nelle OR dell'operatore notificato rappresentano un *cap*, ossia il prezzo massimo applicabile, ferma restando la necessità di applicare eventuali *benchmark* di mercato, ove disponibili e più vantaggiosi.

O80. Un operatore ritiene corretto che le condizioni economiche di accesso alle nuove infrastrutture finanziate siano tali per cui i prezzi dei servizi di accesso e le singole componenti di costo abbiano come riferimento quelle definite per l'operatore notificato SMP dalla regolamentazione vigente (delibera n. 348/19/CONS). I prezzi applicati dal beneficiario dovranno essere aggiornati (approvati) annualmente secondo la procedura descritta nel paragrafo 6 del documento di consultazione.

O81. Un operatore ritiene che il riferimento all'ultima offerta approvata dell'operatore SMP (2021) potrebbe determinare un livello dei prezzi che non rispecchia i costi sottostanti la fornitura del servizio, in quanto tali prezzi sono stati definiti nella delibera n. 348/19/CONS prendendo a riferimento l'architettura di rete di Telecom Italia, in base a criteri ed ipotesi di domanda che necessitano di essere rivalutate (quali il *risk premium*, il numero di centrali, la percentuale di riuso delle infrastrutture esistenti, il progetto di co-investimento annunciato da TIM ed attualmente al vaglio dell'Autorità, la maggiore diffusione di infrastrutture FTTH dovuta all'aumento della copertura da parte di Open Fiber, l'incremento della domanda di servizi di tipo VHCN dovuta anche agli interventi pubblici sul lato della domanda). L'operatore, in definitiva, ritiene che i prezzi di accesso alla rete sovvenzionata dovrebbero posizionarsi al di sotto dei prezzi approvati nell'ultima OR.

O82. Un operatore ritiene necessario specificare che l'aggiudicatario del finanziamento sia tenuto a predisporre un listino per i propri servizi *wholesale* in cui i prezzi da OR rappresentino un *cap* massimo di prezzo, piuttosto che essere allineati, in quanto i prezzi dei servizi che l'aggiudicatario applicherà per la fornitura dei propri servizi dovrebbero essere generalmente inferiori rispetto a quelli da OR per l'operatore SMP, tenuto conto che sono relativi ad una infrastruttura realizzata attraverso finanziamento pubblico.



O83. Un operatore osserva che, con l'obiettivo di garantire nelle aree a fallimento di mercato condizioni almeno paragonabili a quelle nelle aree competitive, in fase di approvazione del listino dei servizi, l'Autorità dovrebbe tenere in considerazione anche gli eventuali prezzi di mercato più favorevoli applicati da operatori non SMP nelle aree più competitive del Paese; tale valutazione può risultare utile anche nel caso di servizi che non trovassero un corrispettivo tra i servizi regolati. È inoltre fondamentale prevedere che i prezzi regolati di riferimento siano quelli approvati, anno per anno, per le OR di TIM, ovvero allineati alle condizioni di mercato in aree competitive qualora l'OR non fosse disponibile, per tutti gli anni previsti dal Bando di gara.

O84. L'obiettivo dell'intervento pubblico, osserva l'operatore, è quello di coprire il *gap* nelle aree non competitive per assicurare le stesse condizioni delle aree competitive e anche prezzi analoghi per i consumatori finali. È evidente in tale logica, che i prezzi dei servizi all'ingrosso devono essere equiparabili a quelli nelle aree competitive. In caso contrario, il rischio è che nelle aree meno competitive vi siano condizioni di costo più elevate per gli operatori che si tradurranno in prezzi *retail* più elevati per i clienti finali e quindi un ostacolo all'adozione. È fondamentale, pertanto, che i prezzi del listino siano valutati dall'Autorità con cadenza annuale, anche con impatto retroattivo se necessario, alle OR TIM via via approvate per gli anni di competenza, ovvero alle condizioni di mercato vigenti per analoghi servizi nelle aree concorrenziali. Qualora ciò non fosse previsto si giungerebbe al paradosso in base al quale i prezzi *wholesale* applicati nelle aree finanziate sono significativamente maggiori rispetto a quelli regolati a livello nazionale, contravvenendo alla prescrizione delle Linee guida per cui il finanziamento pubblico ha il compito primario di permettere anche nelle aree a fallimento di mercato del Paese la proposizione da parte degli operatori di offerte *retail* al medesimo livello qualitativo ed economico presenti nelle aree più competitive.

O85. Un operatore concorda con la proposta dell'Autorità di utilizzare l'OR di TIM come tetto massimo (*price cap*) per la definizione dei prezzi relativi ai servizi di accesso *wholesale* alla rete oggetto del Piano del Governo. Tuttavia, osserva come la definizione dei canoni *wholesale* praticabili dal beneficiario dell'aiuto di stato non possa prescindere dall'evoluzione della struttura dei prezzi regolamentati e che quindi il *price cap* per l'intera durata degli obblighi di accesso (pari ad almeno 7 anni) non possa essere rappresentato dall'OR di TIM del 2021. Tale approccio, infatti, comporterebbe un impatto negativo sul *take-up* della nuova rete e quindi sul benessere dei consumatori, così come già accaduto per quanto concerne la rete finanziata con il Piano BUL. L'operatore menziona a riguardo gli effetti negativi che a suo parere si sono verificati nelle aree C&D oggetto di finanziamento pubblico, che sono alla base dello scarso *take-up* dei servizi NGA in tali aree.

O86. L'operatore pertanto propone un meccanismo adattativo dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* in base del quale – per ogni singolo anno di durata degli obblighi di accesso – il *price cap* sia rappresentato dai corrispondenti canoni regolamentati dell'operatore SMP in vigore nel medesimo anno; ciò creerebbe le condizioni per prezzi *retail* migliorativi e maggiore *take-up* della nuova rete *fixed* VHCN. L'approccio proposto sarebbe inoltre in linea con le *best practices* europee e con quanto previsto da Ofcom per la definizione dei canoni di accesso *wholesale* nell'ambito dei piani del Governo del Regno Unito “*Building Digital UK*” (BDUK) del 2013 e nel più recente “*Delivering a gigabit-capable UK*”.



O87. Più precisamente, osserva l'operatore, secondo le linee guida Ofcom, i canoni *wholesale* alla rete oggetto del finanziamento pubblico sono definiti sulla base di un *benchmark* dei prezzi relativi a prodotti simili commercializzati nelle aree competitive. I soggetti aggiudicatari del contributo pubblico devono: *i)* aggiornare il *benchmark* di riferimento con cadenza annuale e, in caso di variazioni dello stesso, *ii)* aggiornare le proprie tariffe di accesso *wholesale*, al fine di assicurare l'allineamento dei prezzi con le condizioni prevalenti di mercato (*i.e.*, se i prezzi praticati nelle aree competitive diminuiscono del 20%, il beneficiario deve applicare una riduzione analoga alle proprie tariffe). Tale meccanismo si applicherebbe anche per i costi di attivazione, migrazione e disattivazione linea (di seguito "costi *one-off*").

O88. Un operatore ritiene che i prezzi effettivamente praticati dagli aggiudicatari dovranno essere rivisti di anno in anno alla luce di quanto stabilito nei procedimenti di analisi dei mercati dell'accesso, nonché nelle delibere annuali di approvazione delle OR di TIM per i servizi interessati, ove applicabili. In caso di nuovi e diversi servizi, non presenti nelle OR dell'operatore SPM, l'Autorità dovrebbe aggiornare annualmente i prezzi sulla base di un provvedimento *ad hoc*, in quanto non sarebbe giustificato e proporzionato applicare, per l'intero arco temporale di 7 anni, i medesimi livelli di prezzo che saranno definiti nelle delibere di approvazione per l'OR 2021. Anche il riferimento al WACC di cui alla delibera n.348/19/CONS per la "mensilizzazione" dell'IRU dovrebbe essere meglio specificato prevedendone l'allineamento alle future delibere di analisi di mercato dell'Autorità.

O89. Anche un altro operatore non condivide l'applicazione di un tetto di prezzo massimo fissato per 7 anni a partire dal 2021. Il *pricing* dei servizi di accesso alla rete TIM presenta un andamento che si modifica nel tempo, i servizi di accesso *wholesale* alla rete FTTH/B di TIM si sono caratterizzati negli anni per un *trend* in riduzione. Pertanto, il mantenimento fino al 2028 di un prezzo massimo di riferimento ancorato e fissato ai prezzi approvati nel 2021 appare non idoneo a garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficienza, né tantomeno è in grado di dare al mercato una corretta informazione in merito alle condizioni economiche di accesso ad una rete FTTH/B. Il listino, pertanto, va aggiornato annualmente recependo le modifiche alle condizioni economiche di anno in anno eventualmente osservate, in linea con quanto avviene per l'Offerta di riferimento di TIM.

O90. È opinione di un operatore che sia ragionevole attendersi che il riferimento ai costi di *roll-out* sia quello delle aree competitive del territorio italiano, che sono anche quelli alla base dei prezzi OR. Se questo è vero, allora proprio in ragione dell'intervento pubblico, il prezzo di accesso alla rete finanziate nelle aree nere e grigie dovrebbe risultare inferiore al prezzo dell'Offerta di riferimento TIM annualmente approvata.

O91. In relazione ai servizi di accesso alla fibra spenta (in rete di accesso o in rete di *backhauling*), un operatore ritiene necessario prevedere una modalità di prezzo alternativa all'IRU a 15 anni, in quanto quest'ultima può rappresentare un ostacolo per gli operatori di piccole/medie dimensioni anche in considerazione della particolarità delle zone interessate, alcune delle quali a bassa densità di popolazione e con ridotte economie di scala. L'Operatore richiede pertanto che al beneficiario sia imposto l'obbligo di formulare le condizioni economiche sia con canone mensile *pay per use* che in modalità IRU.



O92. Un operatore richiede che l’Autorità debba prevedere (analogamente alla delibera 120/16/CONS per le *c.d.* Aree Bianche) anche il servizio di *pay-per-use* in rete primaria, in quanto servizio fondamentale per ridurre le barriere all’ingresso per gli operatori che non hanno a disposizione propria infrastruttura nell’area e quindi consentire a tali operatori l’accesso alle infrastrutture oggetto di intervento. Anche un altro operatore ritiene necessario che i servizi passivi siano offerti anche in modalità *pay-per-use*.

O93. Un’associazione concorda con l’applicazione del meccanismo di *claw-back*, ma evidenzia che esso dovrebbe essere riversato sugli operatori clienti del soggetto beneficiario degli aiuti di Stato, poiché sono coloro che hanno subito gli extra-costi applicati da tale soggetto, anziché essere restituito al soggetto che ha erogato i fondi pubblici. Un operatore osserva che a suo parere il meccanismo del *claw-back* non è sufficiente ad indirizzare eventuali distorsioni competitive derivanti dal finanziamento pubblico, in special modo nell’ipotesi in cui l’operatore vincitore risulti essere verticalmente integrato. In assenza di prezzi di accesso strettamente orientati ai costi, vi sarebbe difatti, in tale scenario, il rischio concreto che il cofinanziamento pubblico si trasformi in un vantaggio competitivo per l’operatore beneficiario dell’aiuto, che quest’ultimo potrebbe utilizzare per attuare azioni di *pre emption* in una fase cruciale per lo sviluppo dei servizi di tipo VHCN sul mercato.

O94. Secondo un operatore, la proposta in consultazione rischia di essere controproducente, in quanto il meccanismo di *claw-back*, oltre che di difficile applicazione e con tempi molto lunghi, potrebbe non avere impatto sui prezzi *wholesale* applicati sul mercato e quindi non risolve il tema dei prezzi *wholesale* troppo elevati.

O95. Un operatore ritiene necessario che tanto l’ammontare dei fondi accordati quanto il sistema di *claw-back* successivo dovranno essere adeguatamente calibrati per evitare extra-profitti dell’aggiudicatario, tenendo conto dei costi specifici di realizzazione della rete nelle aree oggetto del bando e della capacità del mercato (degli *access seeker*) di ripagare almeno in parte tali costi. In alternativa, qualora il bando di gara dovesse prevedere un modello in cui l’extra-profitto resta al “mercato”, occorrerebbe prevedere un sistema di aggiustamento delle tariffe *wholesale* che redistribuisca l’extra-profitto a favore di tutti gli operatori tramite uno sconto sulle tariffe all’ingrosso.

O96. Un operatore condivide la previsione di un meccanismo di *claw-back*, nonché la previsione di un sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile; esso ritiene necessario che la consuntivazione prevista dalla seconda fase di valutazione debba avvenire con cadenza quantomeno triennale (se non annuale), al fine di garantire una individuazione puntuale di eventuali extra-profitti (dovuti a ricavi superiori e/o costi operativi inferiori rispetto a quanto previsto in sede di business plan) e quindi massima efficacia al meccanismo di *claw-back*. Inoltre, a parere dell’operatore il meccanismo di *claw-back* dovrebbe prevedere la possibilità di trasferire al mercato (*c.d.* *profit sharing*) quanto individuato in sede di *clawback*, attraverso condizioni di accesso *wholesale* maggiormente favorevoli.

O97. Un operatore concorda con la proposta di predisporre una contabilità separata per la gestione delle reti sussidiate nonché con l’idea di *claw back* in due fasi, purché lo stesso non implichi un orientamento al risparmio dei costi: l’allocazione delle risorse significative nel quadro del PNRR rappresenta un’occasione irrinunciabile di realizzazione di una rete VHCN capillare e performante, che non può essere mancata.



O98. In merito al meccanismo di *claw back* in due fasi, un operatore non condivide l'introduzione della prima fase sostenendo che essa non è prevista dagli Orientamenti e che, visto che la prima fase avverrebbe al rilascio in esercizio della nuova infrastruttura, non risulta chiaro:

- a. come sia possibile stimare una redditività del progetto in fase 1, ossia prima ancora che i primi ricavi siano maturati;
- b. se la fase 1 vada applicata per ogni rilascio in esercizio (es. tipicamente quindi per Comune), o a completamento del lotto di gara;
- c. la possibilità di una separazione netta tra la fase di consuntivazione dei costi e quella dei ricavi (*c.d.* fase 2) con riferimento alle attività di realizzazione di una rete, contrariamente da quanto previsto dalla proposta dell'Autorità;
- d. l'applicazione del *claw back* nella fase 1, ossia a breve distanza dall'assegnazione della concessione o assai in anticipo rispetto al periodo di osservazione di sette anni attualmente in uso per le concessioni delle gare BUL.

Un ulteriore elemento di criticità per l'operatore è legato al livello di dettaglio di rendicontazione contabile richiesto nel caso in cui lo stesso si spinga sino al livello del singolo comune.

O99. Un operatore ritiene che le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi offerti dal soggetto aggiudicatario debbano essere del tutto equivalenti, a parità di *performance*, tra i servizi di tipo *wired* (ad es. in tecnologia FTTH) rispetto a quelli *wireless* (ad es. in tecnologia FWA); in tal senso, l'operatore non concorda con la previsione riportata in consultazione per cui per servizi *wholesale* relativi al servizio FWA si applica quanto previsto nell'attuale listino di Open Fiber (dove, per esempio, il prezzo dell'accesso a 30 Mbps in tecnologia FWA è maggiore rispetto a quello a 30 Mbps in tecnologia FTTH).

O100. Un operatore concorda con l'impostazione della proposta in consultazione nel fissare come tetto massimo le condizioni economiche applicate dall'operatore SMP e approvate dall'Autorità, ma sottolinea la necessità di tenere in considerazione il riferimento ai prezzi *wholesale* oggi messi a disposizione dall'operatore SMP, non solo in architettura FTTB/H, ma anche per quella FWA. In caso contrario, l'unico riferimento all'offerta FWA del concessionario dei bandi 2016 non sarebbe sufficiente a coprire l'intera gamma di servizi *wholesale* erogabili su architettura FWA 4G/4G+.

O101. Il richiamo presente nella proposta ai prezzi presenti nel listino Open Fiber per le aree bianche per la fissazione del prezzo del servizio FWA non appare applicabile, secondo un operatore, dal momento che il servizio FWA obbligatorio attualmente offerto nelle Aree Bianche è il VULA 30/15, un servizio di qualità notevolmente inferiore a quello che sarà richiesto dal nuovo bando; inoltre, allo stato attuale, non risultano presenti sul mercato servizi FWA a 1Gbps. Per tali ragioni, l'operatore suggerisce di allineare i prezzi dei servizi FWA a quelli dell'FTTH, senza fare riferimento al listino FWA di Open Fiber.

O102. Un operatore evidenzia inoltre che le condizioni economiche dovrebbero tener conto delle maggiori capacità prestazionali e di dimensionamento che dovranno essere garantite dall'aggiudicatario e definite dal Piano Italia 1 Giga rispetto a quanto stabilito dalla strategia



per la Banda Ultralarga del 2015: 1 Giga/200 Mbps vs 100/15 Mbps; esso ritiene inoltre necessario un approfondimento rispetto alla validità per il modello in coinvestimento del riferimento alle condizioni tecnico/economiche del modello in concessione.

O103. Un operatore ritiene corretto impiegare, in prima battuta, le OR TIM come riferimento per il *pricing* dell'accesso alla rete finanziata, ma ritiene che:

- sia da aggiungere l'offerta FWA secondo il modello di cui alla Delibera 111/21/CIR;
- sia da fornire l'indicazione di un prezzo anche per i servizi per cui allo stato non esiste una OR TIM ma per le quali è possibile desumere dal portafoglio di offerta TIM le condizioni applicabili (accesso alla Semi-Gpon, per cui dovrebbe essere previsto anche l'accesso in modalità *pay per use* su singola linea);
- siano da prevedere servizi a capacità dedicata (i.e. circuiti *terminating*) con particolare riguardo alle infrastrutture con linee dedicate all'utente finale (tipiche del segmento *business*) che dovrebbero essere previste dai bandi di gara.

O104. Un operatore sottolinea l'importanza che le Linee guida richiamino in maniera puntuale i prezzi indicati nell'OR dell'SMP utilizzati per definire i prezzi massimi per i soggetti aggiudicatari, specificando altresì se le procedure, gli SLA e le condizioni tecniche di erogazione del servizio, che devono essere le medesime previste dall'OR TIM. In caso di scostamenti da quanto previsto in OR sarebbe opportuno che si indichi in maniera chiara il criterio alternativo da utilizzare per individuare i relativi prezzi. L'operatore chiede di chiarire in modo inequivoco che il prezzo da prendere a riferimento come prezzo massimo è quello dell'ultima OR TIM approvata prima dei bandi. In caso di scostamenti da quanto previsto in OR sarebbe opportuno indicare in maniera chiara il criterio alternativo da utilizzare per individuare i relativi prezzi. La definizione di prezzi puntuali e coerenti è di fondamentale importanza al fine di permettere ai partecipanti alla selezione di formulare *business plan* accurati necessari per presentare le proprie offerte di gara. Per potere partecipare a un bando è infatti necessario che i prezzi massimi siano chiaramente indicati e che, nel periodo di esercizio del bando, non si possano modificare tali livelli massimi, salvo nel caso in cui la verifica del *claw back* evidenzia la presenza di eccessiva marginalità.

O105. Tenuto conto che i servizi di full-GPON, semi-GPON e P2P non sono presenti nell'OR di TIM, secondo l'operatore è altresì necessario che siano fornite delle indicazioni di prezzo chiare. Ad avviso dell'operatore non è corretto il richiamo presente nella Linee guida alle stime di costo per tipologia di servizio/*asset* presenti nella delibera n. 348/19/CONS, in quanto non appare sufficientemente chiaro per l'identificazione dei prezzi di gara. Ad esempio, partendo dal costo individuato per il servizio GPON nella delibera n. 348/19/CONS, si arriverebbe a definire un prezzo per la semi-GPON di 10,5€; tale prezzo sarebbe prossimo al prezzo massimo di 10,8€/mese previsto per il servizio GPON passivo nelle gare BUL per aree bianche, e pertanto non sarebbe coerente.

O106. In relazione alle condizioni economiche per l'accesso all'*unbundling* della fibra ottica (rete multi-GPON), un operatore suggerisce di riportare il testo originario a quanto previsto dalla delibera n. 120/16/CONS, ossia “*Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta di unbundling della GPON a condizioni economiche eque e*



*ragionevoli, fissate sulla base di benchmark di mercato (in caso di controversie su richiesta interviene AGCOM)”. La formulazione proposta in consultazione pone troppe lacune tecniche sulla definizione del prezzo, non essendo oggi presente un’offerta (da parte dell’*incumbent*) di servizi di accesso *unbundling* in tecnologia GPON: l’offerta è, infatti, relativa solo a parti infrastrutturali della stessa, con esclusione delle componenti principali e proprie dell’architettura (quali gli *splitter* ottici). In presenza di un’OR per i Cluster C&D di Open Fiber per servizi analoghi, con prezzi di riferimento anche per l’*unbundling* GPON, l’operatore ritiene opportuno che se ne tenga conto nelle Linee guida.*

O107. Secondo un operatore il prezzo indicato nel listino che sarà pubblicato dall’aggiudicatario sia un prezzo *end-to-end* che comprenda tutte le componenti di rete sottese e le attività funzionali all’attivazione del servizio. Al fine di garantire la predicibilità delle condizioni di accesso alle infrastrutture finanziate, la valorizzazione delle condizioni economiche dell’accesso full-GPON dovrebbe essere inclusa nel primo bando di gara.

O108. Un operatore suggerisce che l’allineamento con le OR TIM, dovrebbe operare in entrambi i sensi. Difatti, non solo le Condizioni Generali di accesso alla rete finanziata dovrebbero conformarsi alle OR TIM ma anche le disposizioni regolamentari sottese a queste ultime (in particolare i modelli di costo) dovrebbero essere riviste laddove emergessero sul mercato strutture di costo più competitive di quelle poste dall’*incumbent* alla base delle proprie offerte. Infatti, stante il fatto che il finanziamento dovrebbe andare a coprire, in qualche misura, la maggiore onerosità della costruzione della rete nelle aree disservite rispetto alle aree “ordinarie”, il costo di accesso accordato in tali ambiti può essere utilmente impiegato come *benchmark* per valutare la congruità dei modelli di costo sottesi ai servizi erogati da TIM in regime di OR a livello nazionale.

O109. Un operatore ritiene che:

- i prezzi dei servizi passivi dovranno sempre prevedere la modalità “*pay per use*”;
- i prezzi dei servizi *wholesale* dovranno essere orientati al costo, non dovranno superare quelli delle corrispondenti offerte regolamentate (ove esistenti) e dovranno essere aggiornati con frequenza annuale;
- qualsiasi valore del prezzo per i servizi di accesso *wholesale* delle reti a banda ultra-larga oggetto di contributi pubblici dovrà tenere conto di una notevole riduzione del costo del capitale rispetto al WACC che sarà definito dalla regolamentazione SMP, in quanto l’operatore che usufruirà di tali contributi pubblici godrà di un finanziamento agevolato a tassi molto bassi (se non nulli); pertanto, a tale operatore, per la quota parte di accessi che godranno dei contributi pubblici, dovrà essere applicato un WACC nullo o molto ridotto rispetto a quello SMP attuale o prossimo;
- i valori dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* delle reti a banda ultra-larga oggetto di contributi pubblici dovrebbero essere basati sui prezzi che saranno definiti ad esito della prossima analisi di mercato;
- in un ipotetico scenario di deregolamentazione dei servizi di accesso oggetto di co-investimento ai sensi degli art. 76 e 79 del CCEE, andranno definiti dei *price-cap*



specifici per i servizi di accesso *wholesale* delle reti a banda ultra-larga oggetto di contributi pubblici, utilizzando un modello BULRIC con WACC ridotto;

- i prezzi dei servizi su rete finanziata non potranno essere superiori a quelli *wholesale* in zone limitrofe all'area oggetto di finanziamento, anche considerando che il finanziamento ad incentivo sovvenziona la rete dell'operatore stesso, permettendogli di completare la copertura, in molti casi in continuità geografica.

Le valutazioni dell'Autorità

V52. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritengono condivisibile la soluzione proposta nelle Linee guida di individuare, quale valore di riferimento massimo, i prezzi di cui alle ultime OR dell'operatore SMP approvate prima della pubblicazione dei bandi. Tuttavia, diversi partecipanti evidenziano l'esigenza per cui i prezzi dovrebbero essere comunque inferiori a quelli approvati per TIM, per diverse ragioni: in presenza di eventuali *benchmark* di mercato più vantaggiosi, anche in aree più competitive del Paese, oppure perché i prezzi ultimi approvati per TIM, validi per il 2021 e stabiliti nel 2019, risentono di ipotesi ormai superate da condizioni di maggiore efficienza o comunque differenti, oppure perché si tratta di prezzi relativi ad un'infrastruttura realizzata attraverso finanziamento pubblico. In generale, osservano gli operatori, il finanziamento pubblico ha il compito primario di permettere anche nelle aree a fallimento di mercato del Paese la proposizione da parte degli operatori di offerte *retail* al medesimo livello qualitativo ed economico presenti nelle aree più competitive. Vi è il concreto rischio, secondo gli operatori, che l'applicazione dei prezzi *wholesale* approvati per TIM nel 2019 possa impedire di soddisfare questo requisito, soprattutto se tali prezzi vengono fissati dal beneficiario per tutto il periodo di fornitura dei servizi (almeno di 7 anni), e nel corso degli anni i prezzi nelle aree più competitive diminuiscono per effetto delle migliori efficienze raggiunte. In tal senso, diversi operatori sostengono la necessità di un aggiornamento annuale dei prezzi applicati dal beneficiario, al fine di tenere conto di tali dinamiche di ribasso dei costi; un operatore in particolare fa riferimento all'approccio utilizzato dal regolatore britannico (Ofcom) per supportare la stazione appaltante nel fissare i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso in presenza di aiuti di Stato.

V53. Tenuto conto di ciò, si illustrano di seguito gli orientamenti dell'Autorità rispetto ai principi di *pricing* ed ai livelli di prezzo massimo che potranno essere recepiti da parte della Stazione appaltante nella definizione dei propri bandi di gara, considerato il fatto che il prezzo dei servizi di accesso rappresenta innanzitutto un vincolo per la partecipazione al bando, ma anche un criterio che, come anche riportato nella proposta in consultazione, potrà essere eventualmente utilizzato dalla Stazione appaltante, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, per l'assegnazione di "*punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di: soggetti che si impegnano ad applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell'Autorità, riversando agli operatori che accedono alle infrastrutture eventuali maggiori efficienze rispetto al modello di riferimento*".

V54. Fatta questa premessa, si forniscono maggiori dettagli, come richiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, circa il ruolo dei prezzi dei servizi dell'Offerta di riferimento



TIM 2021; a tal riguardo, l'Autorità conferma che i prezzi definiti nell'Analisi di Mercato vigente recepiti nell'Offerta di riferimento 2021 dei servizi *wholesale* di TIM rappresentano il tetto massimo a cui fare riferimento sia per quanto concerne le condizioni economiche ricorrenti (canoni), sia in riferimento alle condizioni economiche *one-off* (contributi *una-tantum*). Nello specifico, si ritiene che, al fine di garantire condizioni di certezza regolamentare al beneficiario, i prezzi fissati dall'Autorità recepiti nelle Offerte di Riferimento 2021 (per gli specifici valori di dettaglio si rimanda alla tabella più avanti riportata) debbano essere considerati quali prezzi di riferimento massimo da rispettare (*price cap*), rispetto ai quali il beneficiario potrà formulare la propria offerta di partecipazione al bando. Fatto salvo il rispetto di tale requisito, vincolante per la partecipazione al bando, il partecipante alla gara potrà anche non limitarsi a precisare nella sua offerta il rispetto dei valori di *cap*, ma fornire in aggiunta delle indicazioni puntuali circa i prezzi che intende applicare – laddove risultasse aggiudicatario. Tale elemento potrà eventualmente essere preso in considerazione dalla stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica.

V55. A valle dell'aggiudicazione del bando, il beneficiario pubblicherà il primo Listino dei servizi all'ingrosso, coerente con i requisiti del Bando e con le presenti Linee guida, inclusivo delle condizioni tecniche di fornitura e degli SLA. La prima versione del Listino del beneficiario rimarrà valida per almeno due anni, al fine di garantire una certa stabilità delle condizioni di accesso per il mercato e delle condizioni di fornitura per il beneficiario.

V56. Rimane salvo il potere di vigilanza dell'Autorità, esercitabile in ogni momento, anche su richiesta della Stazione appaltante, in merito alla conformità delle condizioni tecnico ed economiche di fornitura, per ciascun specifico servizio, al quadro regolamentare previsto dalle presenti Linee guida.

V57. Oltre il citato periodo di almeno due anni, su richiesta della Stazione appaltante, l'Autorità potrà procedere ad una verifica della validità di tali condizioni, su richiesta avanzata dalla Stazione appaltante, nel caso di eventuali variazioni significative: *i*) delle condizioni di costo di fornitura dei servizi, anche sulla base di *benchmark* di mercato, *ii*) delle condizioni di *take-up* dei servizi rispetto a quelle prevedibili in fase di prima approvazione, *iii*) del rendimento del costo del capitale (WACC), *iv*) delle condizioni generali del mercato nelle aree interessate nonché in aree più competitive. In merito alle condizioni economiche, si specifica che l'Autorità si limiterà ad una rivalutazione dei *price cap*, pertanto il beneficiario dovrà, nel caso di modifiche di questi ultimi, proporre un nuovo Listino aggiornato al fine di rispettare i nuovi *cap*. In tale fase di rivalutazione delle condizioni, potranno anche essere valutate modifiche alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi, alla luce delle specifiche esigenze emerse.

V58. Le eventuali nuove condizioni tecniche ed economiche di accesso, laddove fissate con il suddetto processo di rivalutazione, rimarranno in vigore per un periodo minimo di ulteriori due anni, a valle del quale l'Autorità potrà procedere ad una nuova verifica, su eventuale richiesta della Stazione appaltante, alle stesse condizioni sopra rappresentate. Rimane salva la competenza dell'Autorità di valutare in ogni momento, in corso di esecuzione del contratto, su segnalazione della Stazione appaltante, le condizioni tecniche ed economiche degli eventuali servizi aggiuntivi – o di modifiche migliorative alle



condizioni tecniche ed economiche dei servizi già inclusi nel Listino – che l’aggiudicatario potrà proporre.

V59. Il processo di verifica sopra descritto rappresenta una clausola di salvaguardia per il mercato, da esercitare in circostanze eccezionali, laddove si verificano delle variazioni significative nelle condizioni di mercato ad oggi non prevedibili, anche in relazione all’evoluzione delle condizioni regolamentari attualmente vigenti; ciò va incontro alle richieste avanzate dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione.

V60. Con riferimento alle osservazioni degli operatori sul prezzo stabilito per i servizi FWA, circa la richiesta di richiamare i valori precisi dei prezzi di riferimento da considerare per tutti i servizi del *set* minimo, e, in generale, in risposta alle osservazioni specifiche sui prezzi formulate dagli operatori, si ritiene opportuno individuare già nelle presenti Linee guida i valori specifici di riferimento per i prezzi massimi (*price cap*) di ogni servizio all’ingrosso. Di seguito si forniscono pertanto le corrispondenti condizioni economiche massime dei servizi nonché i principali SLA di riferimento, fissati utilizzando i prezzi previsti per le Offerte di Riferimento di TIM dall’analisi di mercato vigente, o i riferimenti di costo presenti nella stessa delibera di analisi di mercato (n. 348/19/CONS) o, infine, i prezzi offerti in aree C&D da Open Fiber (servizi FWA).

V61. Si precisa nuovamente che quelle riportate in Tabella 1 sono le condizioni economiche massime di riferimento (*price cap*) per la definizione del piano tecnico-economico di offerta. La presenza di servizi aggiuntivi potrà essere valutata anche dalla Stazione appaltante in fase di gara, fermo restando la necessità di approvazione delle condizioni tecniche ed economiche da parte dell’Autorità. Esisterà in ogni caso la possibilità per l’aggiudicatario, in assenza di domanda ragionevole, di motivare, alla Stazione appaltante, la mancata offerta dei corrispondenti servizi, in linea con le indicazioni degli orientamenti (*cf.* 80 lettera a).

Tabella 1: elenco dei servizi minimi di accesso e relative condizioni di fornitura tecnico ed economiche (*price cap*, SLA)

Condizioni economiche <u>massime di riferimento</u>		Canoni	contributi attivazione	SLA di provisioning	SLA di assurance
Accesso alle infrastrutture di posa in rete primaria, secondaria e in adduzione (nuova realizzazione o esistenti)	Prezzo definito nell’OR di TIM con IRU a 15 anni	IRU 15 anni 7,11 €/metro/minitubo (infrastruttura sotterranea)	397,4 € (per tratta)	24 ore (100% dei casi)	30 giorni lavorativi (100% dei casi)
		3,96 €/metro/minitubo (infrastruttura aerea); 377,19 €/tratta/minitubo (Infrastruttura di adduzione)	278 € (Studio di Fattibilità)		
Accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria	Prezzo definito nell’OR TIM con IRU a 15 anni	2.484,5 € IRU 15 anni (25,14 €/mese) in rete primaria;	397,4 € (per tratta)	24 ore (100% dei casi)	40 giorni lavorativi (100% dei casi)
	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un’offerta con	1.563,21 € (IRU 15 anni) (15,82 €/mese) in rete secondaria	1.074,53 € (attivazione presso il PTO in campo)		



	canone mensile tenuto conto del WACC fissato nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS.		278 € (Studio di Fattibilità)		
Accesso disaggregato alla fibra ottica (accesso end to end P2P)	Prezzo in linea con le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc.) definite nella delibera n. 348/19/CONS	25,14+15,82+2,80 (€/mese)	397,4 € (per tratta) 278 € (Studio di Fattibilità)	24 ore (100% dei casi)	40 giorni lavorativi (100% dei casi)
Unbundling della fibra ottica (pay per use full-GPON, semi-GPON, ove tecnicamente possibili e su richiesta)	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta di <i>unbundling</i> della GPON (<i>full GPON</i> e semi-GPON) a condizioni economiche tali per cui le singole componenti di costo (segmento di terminazione, rete secondaria, rete primaria, giunzioni, telai, spazi, ecc) sono pari a quelle definite nella delibera n. 348/19/CONS.	Full GPON 11,63 €/mese/accesso Semi GPON 10,44 €/mese/accesso	73,53 € pari al valore del contributo di attivazione del segmento di terminazione in fibra ottica	3 giorni lavorativi (100% dei casi)	19 giorni solari (100% dei casi)
Co-locazione al PoP (<i>point of presence</i>) ed altri servizi accessori	Prezzo definito nell'OR TIM	Affitto spazi 113.71 €/m ² Servizi facility management 20.36 €/m ² Servizi di security 5 €/m ² Costo unitario dell'energia a cura dell'operatore Costo impianti di energia per modulo 1Kw di potenza 1101.94 €/anno Climatizzazione 1Kw costo impianti 100,20 €/anno		90 giorni lavorativi (100% dei casi)	12 ore lavorative (100% dei casi)
Accesso alle infrastrutture di posa di backhauling	Prezzo definito nell'OR TIM	7.11 €/m IRU 15 anni	397,4 € (aggiornamento cartografico) 219,11 € (Studio di Fattibilità)	Entro 24 ore (100% dei casi)	30 giorni lavorativi (100% dei casi)



Accesso alla fibra spenta di backhauling	Prezzo definito nell'OR TIM come IRU a 15 anni.	Coppia di fibre ottiche 1,61 €/metro	469,20 € (aggiornamento cartografico) 219,11 € (Studio di Fattibilità)	Entro 24 ore (100% dei casi)	60 giorni lavorativi (100% dei casi)
	Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile convertendo il valore IRU e tenuto conto del WACC regolamentato.	Coppia di fibre ottiche 0.20 €/metro/anno			
Accesso al segmento di terminazione in fibra ottica	Prezzo definito nell'OR TIM	2,8 €/mese	73,53 €	3 giorni lavorativi (100% dei casi)	19 giorni solari (100% dei casi)
Servizio VULA (rete FTTH/B)	Prezzo definito nell'OR TIM per VULA FTTH, prezzo massimo definito nell'OR di Open Fiber per FWA.	15,20 €/mese (VULA FTTH consumer) 46,61 €/mese (VULA FTTH Business)	69,76 €	32 ore solari (100% dei casi)	20 giorni solari (100% dei casi)
Servizio di accesso FWA	Canone definito nel Listino di Open Fiber in aree C&D; contributi <i>una tantum</i> e SLA allineati al VULA FTTH/B	14,9 €/mese (accesso FWA)	69,76 €	32 ore solari (100% dei casi)	20 giorni solari (100% dei casi)
Servizio di trasporto Ethernet su rete FTTH/B	Prezzo definito nell'OR TIM	26,21 €/Mbit/s/anno		32 ore solari (100% dei casi)	30 giorni lavorativi (100% dei casi)

V62. Con riferimento ai prezzi per i servizi *unbundling* su rete semi-GPON e GPON, l'Autorità ha assunto gli elementi desumibili direttamente dalla delibera n. 348/19/CONS che sono basati su un'architettura di rete che prevede la cascata di due *splitter* passivi in rete secondaria, che rappresenta la tipica modalità di dispiegamento delle reti FTTH in aree nere e grigie. Si individuano pertanto i prezzi dei servizi FULL GPON pari a 11,63 €/mese ed un contributo *una tantum* pari al contributo di attivazione per i servizi di accesso ai servizi di terminazione in fibra ottica. Per i servizi su rete Semi GPON l'Autorità individua un prezzo massimo di riferimento pari a 10,44 e analogo contributo *una tantum*.

V63. Con riferimento a quanto indicato da un operatore circa il fatto che il prezzo della Semi GPON è simile a quello della rete in aree bianche pari a 10,8 €/mese, l'Autorità fa presente che il meccanismo di *pricing* utilizzato per i bandi BUL, non può essere direttamente comparato con quello riportato nel presente provvedimento, ove di contro, si fa riferimento ad un modello ad incentivo. Il prezzo di 10,8 €/mese, infatti, era stato indicato



nel bando sulla base dei presupposti previsti dalla delibera n. 120/16/CONS (Allegato 2, pag. 8). La stessa delibera n. 120/16/CONS per il modello ad incentivo rimandava direttamente ai prezzi dell'Offerta di riferimento.

V64. Circa la necessità di rendere disponibile l'accesso ai servizi passivi anche in modalità *pay-per-use*, si rimanda anche a quanto già affermato al punto V40. Nella Tabella 1 sono indicati a tal riguardo i valori di *pricing* massimo su base mensile.

V65. Con riferimento alle criticità evidenziate sull'applicazione del meccanismo di *claw back*, in relazione alla richiesta di alcuni operatori e associazioni di rendere tale meccanismo uno strumento per condividere al meglio i benefici tra gli operatori, si ritiene che la Stazione appaltante valuterà se un eventuale extra profitto a fine periodo potrà essere ribaltato pro-quota sui ricavi generati da tutti gli operatori richiedenti accesso, incluse le divisioni interne in caso di operatore verticalmente integrato, oppure recuperato dalla fiscalità generale. Si evidenzia che il tema dell'applicazione del meccanismo di *claw back* esula dalle competenze dell'Autorità e pertanto le relative valutazioni di dettaglio sono rimesse alla Stazione appaltante. Più in generale, circa i dettagli per l'attuazione del meccanismo di *claw back*, si evidenzia che questi saranno definiti nell'ambito del bando di aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei principi qui stabiliti.

5. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI

Le osservazioni degli operatori sulla procedura di approvazione dei prezzi dei servizi

O110. Un operatore condivide la proposta dell'Autorità di definire una chiara e trasparente procedura di approvazione dei prezzi fissati dal beneficiario, con l'obbligo per quest'ultimo di sottoporre all'Autorità la propria OR e le relative giustificazioni contabili, prevedendo la verifica dei prezzi in conformità alle Linee guida e alle OR di riferimento. Anche altri operatori concordano con la procedura di approvazione proposta in consultazione, che ricalca quella delle OR di TIM.

O111. Un'associazione sottolinea che la proposta di procedura di approvazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* è carente della fase (preliminare) della consultazione pubblica con gli operatori controinteressati, che è stata ritenuta indispensabile, ai fini della legittimità del provvedimento finale, dal Consiglio di Stato in due distinti giudizi tra AIIP e l'Autorità stessa, relativi alle approvazioni di due diverse Offerte di Riferimento (Consiglio di Stato, sentenza n.6529 del 2008 e sentenza n.6691 del 2021).

O112. Un operatore concorda in linea generale con la procedura di approvazione dei prezzi dei servizi di accesso, ma ritiene tuttavia necessario che la valutazione avvenga, per tutti i servizi offerti, in base agli effettivi costi sottostanti e mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nell'ambito di una consultazione pubblica.

O113. Un operatore ritiene opportuno che l'offerta di accesso dell'operatore aggiudicatario sia sottoposta a consultazione pubblica al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo. Costituirebbe infatti un grave *vulnus* dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo degli operatori, l'approvazione da parte dell'Autorità di un'offerta non sottoposta a consultazione pubblica.



O114. Un operatore concorda circa la proposta di procedura di approvazione dei prezzi e con la precisazione che si debba trattare di una procedura annuale. Anche un altro operatore ritiene necessario chiarire che i prezzi devono essere rivisti di anno in anno, tenendo conto, ove applicabile, di quanto stabilito nei pertinenti procedimenti di analisi di mercato e nelle delibere annuali di approvazione delle OR di TIM per i servizi interessati.

O115. Un'associazione evidenzia la necessità di un controllo costante da parte della stazione appaltante e dell'Autorità che non sia limitato alla prima OR ma che sia svolto periodicamente o, quanto meno, siano previsti meccanismi automatici di *decalage* con possibilità di revisione, in quanto è errato congelare i prezzi al momento del bando, per contratti di durata così ampia.

O116. Un operatore propone che, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e simmetria informativa nella fase di partecipazione al Bando di gara per l'ottenimento del finanziamento pubblico: *a)* sia definito nel contesto del Bando di gara da parte della stazione appaltante, in accordo alle Linee guida, un listino pubblico di prezzi *wholesale* massimi per tutti i servizi che il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad offrire; dovrà essere specificato che tali prezzi dovranno essere necessariamente inferiori o al più uguali a quelli previsti nell'OR TIM vigente al momento del bando e in linea con i prezzi di mercato più favorevoli applicati da operatori non SMP nelle aree più competitive del Paese; *b)* l'aggiudicatario proponga su base annuale una propria OR dei servizi offerti che debba essere esplicitamente approvata dall'Autorità dopo una apposita consultazione pubblica con il mercato; *c)* i prezzi approvati anno per anno in tale OR siano in ogni caso il valore minimo tra il listino iniziale del punto *a)* e le condizioni di mercato vigenti (siano esse OR vigenti o condizioni di mercato).

O117. Un operatore ritiene opportuno che l'Autorità monitori e approvi le offerte economiche che verranno proposte dall'aggiudicatario, garantendo la replicabilità delle offerte *retail consumer* e *business* da parte di tutti gli operatori che accederanno ai servizi.

O118. Secondo un operatore, sul piano formale la procedura di valutazione dei prezzi dei servizi offerti dal vincitore di un bando pubblico non rientra tra i compiti assegnati alla ANR dal Codice, bensì rappresenta un supporto di natura "tecnica" che l'Autorità fornisce alla stazione appaltante, alla quale spetta la verifica del rispetto delle condizioni previste dal bando. Nell'esecuzione del bando l'interesse da tutelare è quello della corretta esecuzione dello stesso rispetto alle finalità pubbliche, come rappresentate nei futuri bandi, accompagnato dall'esigenza che non sussista un indebito vantaggio per il percettore dei fondi pubblici, da verificare attraverso l'esercizio del *claw back*.

O119. Secondo l'operatore non sussiste un interesse alla partecipazione al procedimento di valutazione da parte degli operatori che acquistano i servizi all'ingrosso, che hanno il pieno diritto di essere trattati nel rispetto del principio di non discriminazione, ma che non hanno un interesse qualificato a verificare la corretta esecuzione del bando. Si tratta quindi di un procedimento snello ed efficiente che non richiede alcuna consultazione pubblica, che non sarebbe giustificata dalla natura stessa del procedimento, come d'altronde confermato dalle procedure utilizzate per la valutazione dei listini relativi alle Aree Bianche. L'Autorità può sempre svolgere controlli *ex post*, considerato anche che l'aggiudicatario è tenuto a pubblicare il proprio listino di offerta, che in ogni caso potrebbe essere comunicato



contestualmente anche all’Autorità. Analogamente esso ritiene che non sia necessaria alcuna verifica preventiva per i prezzi che il vincitore dei bandi ritiene di ridurre al di sotto della soglia massima definita nei bandi o approvata dall’Autorità. L’Autorità dovrebbe quindi valutare l’equità, ragionevolezza e non discriminatorietà dei soli prezzi dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai bandi di gara ovvero presenti nell’ultima OR approvata.

O120. Un operatore concorda con la proposta di prevedere un’approvazione formale delle tariffe per il tramite di una delibera, preceduta da opportune analisi di compatibilità economica; tuttavia, secondo l’operatore, analogamente a quanto definito da Ofcom, tale procedura dovrebbe (i) essere svolta con cadenza annuale, (ii) riguardare sia i costi “ricorrenti” che i costi “one-off” dei servizi di accesso alla rete oggetto del Piano, (iii) essere adottata a valle di una procedura di consultazione pubblica con il mercato.

O121. Un operatore ritiene che per i servizi basati su rete FWA il primo *benchmark* di riferimento dei prezzi deve essere rappresentato da quelli approvati per l’operatore SMP e che in ogni caso deve essere previsto un aggiornamento sistematico dei prezzi.

O122. Un operatore ritiene che l’offerta *wholesale* di servizi sulle reti a finanziamento pubblico dovrà esser gestita con le medesime modalità, garanzie e tutele previste per le Offerte di riferimento SMP, dovrà essere previsto un processo annuale di aggiornamento, con revisione dei prezzi (a ribasso e, comunque, con orientamento al costo e sempre al di sotto dei prezzi regolamentati – ove definiti), dovrà essere previsto un procedimento annuale di verifica/approvazione da parte dell’Autorità che consenta anche al mercato di potersi esprimere (attraverso il meccanismo della consultazione) in merito alla relativa adeguatezza, esprimendo anche eventuali richieste circa la sua evoluzione.

O123. Un operatore sottolinea che le Offerte degli operatori aggiudicatari debbano essere pubbliche e contenere gli aspetti tecnici, le condizioni economiche, i processi di gestione, SLA/Penali.

Le valutazioni dell’Autorità

V66. Con riferimento alle osservazioni degli operatori sul tema della procedura di approvazione delle condizioni economiche, si rimanda a quanto posto in consultazione pubblica e a quanto descritto nella sezione precedente, in merito alla prima approvazione del Listino ed alla eventuale fase di rivalutazione biennale.

V67. Si precisa che l’eventuale rivalutazione biennale, svolta su richiesta della Stazione appaltante, nonché l’approvazione del listino di eventuali servizi aggiuntivi, potranno avvenire senza lo svolgimento di una specifica consultazione pubblica di confronto con il mercato. Ciò in considerazione, *in primis*, del fatto che gli operatori – sia i futuri beneficiari che gli acquirenti dei servizi all’ingrosso – hanno potuto esprimere le loro osservazioni nell’ambito della presente consultazione pubblica, che attraverso le Linee guida ha definito le condizioni generali di svolgimento delle gare nonché le condizioni tecnico ed economiche di accesso alla rete sovvenzionata.

V68. Si fa altresì presente che l’Autorità partecipa al processo di definizione delle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi della rete sovvenzionata ai sensi degli orientamenti comunitari, fermo restando il ruolo della Stazione appaltante nello



svolgimento delle attività di monitoraggio circa il rispetto – da parte del beneficiario – delle condizioni di attuazione che saranno previste nei bandi, e agli esiti dell’aggiudicazione dell’aiuto di Stato. La procedura di consultazione pubblica non è quindi richiesta in tale circostanza, ove è la stazione appaltante a richiedere un intervento di natura tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, di cui la stessa Stazione appaltante rimane in ogni caso titolare nell’ambito del contratto di assegnazione degli aiuti di Stato, che sarà stipulato con il beneficiario.

V69. Tale approccio è peraltro coerente con quanto fatto anche nell’ambito della presente consultazione pubblica, dove l’Autorità ha sottoposto all’attenzione del mercato esclusivamente la metodologia di fissazione dei prezzi massimi dei servizi all’ingrosso forniti dal beneficiario, e non gli specifici valori di prezzo.

V70. L’Autorità adotterà in ogni caso specifiche delibere di approvazione della revisione/integrazione del Listino e dei suoi successivi eventuali aggiornamenti, che saranno rese note al mercato attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità.

6. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE NELL’ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FINANZIATE

Le osservazioni degli operatori sull’applicazione del principio di non discriminazione

O124. Un’associazione non concorda sulla applicazione della mera separazione contabile, essendo necessaria una separazione strutturale/societaria (non necessariamente anche una separazione proprietaria), in grado, assieme alle misure di separazione contabile, di assicurare il principio di non discriminazione. Ad avviso dell’associazione è necessaria l’applicazione del modello di *full equivalence* al beneficiario degli aiuti di Stato e ciò in ogni caso, sia che si tratti di operatore avente SMP, sia che si tratti di operatore che ne sia privo.

O125. Due operatori condividono la previsione per cui vi sia in capo all’operatore aggiudicatario del finanziamento un obbligo di rendicontazione contabile, nonché di separazione contabile nel caso di operatore verticalmente integrato, dei costi di progetto per garantire un controllo sull’attuazione del programma oggetto di finanziamento e la verifica degli eventuali extra-profitti per consentire l’applicazione del meccanismo di *claw-back*. In generale uno degli operatori condivide la proposta di prevedere l’adozione delle misure già in capo all’operatore SMP, nel caso di operatore verticalmente integrato, in linea con il contesto già in essere ed anche in linea con un generale principio di efficienza implementativa in capo al soggetto aggiudicatario già SMP.

O126. Un operatore concorda con la declinazione degli obblighi relativi al rispetto del principio di non discriminazione di cui al testo di Linee guida in consultazione sia nel caso in cui l’operatore aggiudicatario sia un operatore SMP, sia in caso l’aggiudicatario sia verticalmente integrato ma non notificato come SMP. In quest’ultimo scenario, il modello di *equivalence* individuato “caso per caso” dovrà essere attentamente valutato onde assicurare al mercato un’effettiva parità di trattamento interno-esterno.



O127. Un operatore ritiene che la proposta delle Linee guida in tema di applicazione del principio di non discriminazione sia condivisibile in generale; tuttavia, esso ritiene che le Linee guida vadano integrate, in quanto l'obbligo di prevedere una specifica separazione contabile che renda evidenti le partite contabili relative ai servizi finanziati, andrebbe esteso a tutte le tipologie di beneficiari, non solo all'operatore verticalmente integrato, in modo da rendere più trasparente e oggettivo il monitoraggio e la rendicontazione dei sussidi pubblici ricevuti, nonché delle realizzazioni. L'operatore ritiene che la sussistenza di un sussidio pubblico renda obbligatorio per tutti gli operatori aggiudicatari verticalmente integrati uniformarsi al modello di *equivalence* approvato per l'operatore SMP, in quanto considerato il modello più idoneo a garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

O128. Un operatore ritiene che il principio di non discriminazione debba trovare applicazione in modo uniforme, nei confronti di tutti i soggetti beneficiari di contributi pubblici, al pari dell'operatore SMP. In tal senso, l'operatore ritiene debbano essere implementate tutte le misure previste dalla delibera n. 348/19/CONS, ove tecnicamente possibile e pertinenti.

O129. Un operatore ritiene che l'offerta *wholesale* per le aree/reti finanziate deve essere regolamentata, tramite apposito procedimento, con obblighi di accesso, non discriminazione, trasparenza, controllo dei prezzi, alla stessa stregua delle OR degli operatori SMP.

O130. Un operatore condivide in termini generali la posizione espressa in merito alla necessità di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, mediante l'implementazione di un sistema di misurazione basato su KPI, nonché SLA e penali in linea con le pertinenti OR dell'operatore *incumbent*. Esso precisa tuttavia che le misure di *equivalence* applicate all'operatore *incumbent* e definite nella delibera n. 348/19/CONS di analisi di mercato dovrebbero trovare una applicazione generalizzata, indipendentemente dal soggetto che risulterà aggiudicatario delle gare e beneficiario dell'aiuto. Per quanto concerne l'ipotesi di operatore *wholesale only*, sebbene tale modello eviti per definizione forme di discriminazione interna-esterna a svantaggio dei concorrenti attivi nel mercato al dettaglio, tuttavia non esclude che vengano applicate condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi differenziate tra i richiedenti accesso che possono incidere negativamente sulla concorrenzialità dei mercati *retail*. Per tali motivazioni l'operatore reputa di assoluta rilevanza che l'obbligo di praticare condizioni trasparenti e non discriminatorie sia corredato dall'implementazione di sistemi che garantiscano l'*equivalence of input* (EoI) da parte di tutti gli operatori beneficiari dei finanziamenti pubblici a prescindere dalla circostanza che questi siano o meno verticalmente integrati ovvero operatori attivi soltanto nel mercato *wholesale*. Pertanto, la possibilità di cui alle Linee guida di demandare alla proposta dell'operatore non notificato SMP l'individuazione del modello di *equivalence* ritenuto più idoneo, può risultare inefficace da un punto di vista concorrenziale, con il rischio che vengano implementati modelli che non garantiscono la replicabilità tecnica ed economica dei servizi offerti nel mercato al dettaglio.

O131. Un operatore concorda con la proposta relativa all'estensione degli obblighi di non discriminazione ai soggetti aggiudicatari, beneficiari del contributo pubblico, siano essi



operatori verticalmente integrati (anche non SMP) o *wholesale only*. Per quanto concerne invece il caso in cui l'operatore aggiudicatario sia notificato come SMP, l'operatore ritiene che – a tutela della effettiva non-discriminazione – debbano applicarsi a tale operatore – o a sua società controllate come FiberCop – gli obblighi previsti dall' art. 10b della delibera n. 348/19/CONS e definiti ai sensi dell'art. 47 del Codice.

O132. Un operatore, nel caso di operatore aggiudicatario verticalmente integrato, ritiene che l'unica formula idonea di non discriminazione sia l'implementazione della *c.d. equivalence of input* ("EoI") per tutti i servizi e le infrastrutture. La EoI dovrebbe, a parere dell'operatore, costituire il riferimento di non discriminazione in tutti gli scenari di servizio regolati, cosa che, non accade nell'attuale regime di regolamentazione "SMP", con ricadute molto negative sulla concorrenza e, in particolare, sulla verifica di replicabilità delle offerte di TIM (svolta, in concreto, solo su un ambito ristretto di servizi). La formula della EoI dovrebbe essere considerata una regola "quasi" inderogabile, ripiegando su altri modelli solo ad esito di una minuziosa analisi che comprovi in maniera incontrovertibile l'impraticabilità (o l'eccessiva onerosità) del modello EoI (ad es. per operatori di piccole dimensioni che dovessero aggiudicarsi un numero limitato di lotti).

O133. Due operatori ritengono necessario prevedere che qualunque aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei richiedenti accesso anche la possibilità di disaggregare i servizi accessori di *provisioning* e di *assurance*.

O134. Secondo un'associazione, la non discriminazione va assicurata non solo prevedendo la pubblicazione di KPI, ma anche imponendo all'aggiudicatario obblighi di piena trasparenza. Tali regole devono valere anche per gli aggiudicatari che non fossero verticalmente integrati (per evitare che si riproduca il problema della "*pre-emption*" da parte dell'aggiudicatario dei servizi attivi *wholesale* sulla rete finanziata in assenza di adeguato preavviso sull'offerta di servizi passivi a tutti gli OAO).

O135. Un operatore concorda con l'opportunità di introdurre un set di KPI per valutare la non discriminazione a condizione che gli stessi siano tali da misurare i processi di *provisioning* ed *assurance* nella loro interezza. Tali KPI dovranno poi essere accompagnati da adeguati *key performance objectives* (KPO) volti a garantire elevati *standard* di non discriminazione e di qualità.

O136. Un operatore precisa che dovrebbero trovare piena applicazione i principi di *equivalence* applicati all'operatore SMP, inclusi gli obblighi di trasparenza (separazione contabile, obblighi di comunicazione al mercato, ecc.), nonché l'implementazione di un sistema di KPI analogo a quelli richiamati dalla delibera n. 348/19/CONS, ossia l'insieme di KPI di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS, o loro eventuale evoluzione a valle della nuova analisi di mercato.

O137. Un operatore concorda con la proposta circa la necessità di estendere il modello di *equivalence* ed i KPI di non discriminazione ai servizi *wholesale* nel caso di operatore aggiudicatario SMP, ma ritiene altrettanto necessaria – in linea con le *best practices* europee

– l'estensione del requisito di replicabilità economica delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP.

O138. Con riferimento al set di KPI proposti dall'Autorità, l'operatore ritiene che essi debbano applicarsi sia nel caso di soggetto aggiudicatario verticalmente integrato (anche non SMP) che nel caso di operatore *wholesale-only*; ciò non dovrebbe precludere la possibilità per i richiedenti accesso di individuare e negoziare con i soggetti aggiudicatari dei KPI migliorativi rispetto a quelli individuati dall'Autorità, su base trasparente e non-discriminatoria, qualora le condizioni tecniche ed economiche lo consentano.

O139. Un operatore ritiene che l'individuazione puntuale degli strumenti di controllo e garanzia, con particolare riferimento al meccanismo di *equivalence* e all'individuazione degli indicatori di performance (KPI), debba avvenire successivamente all'assegnazione della gara, in modo da tener conto della specifica infrastruttura, dei conseguenti servizi *wholesale*, nonché dell'assetto e *governance* dell'aggiudicatario, nell'ambito di un tavolo tecnico di co-regolamentazione.

O140. Con riferimento alla previsione di considerare l'insieme di KPI di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS, un operatore fa presente che ha più volte evidenziato all'Autorità che la gran parte dei KPI, alla prova dei fatti, sta mostrando evidenti limiti di significatività statistica. In particolare, la disaggregazione dei servizi accessori di *delivery* e *assurance* sottrae volumi crescenti di servizi alla misurazione dei KPI-nd, in quanto nel caso in cui il *delivery* e/o l'*assurance* siano realizzati dal richiedente accesso tramite proprie imprese di rete e con "prestazioni aggiuntive", la prestazione corrispondente non viene più monitorata dal corrispondente KPI-nd. Solo le lavorazioni più complesse e onerose in termini di tempi (e costi) vengo lasciate in capo all'operatore che fornisce l'accesso e il calcolo dei KPI viene fortemente distorto. Vi sono inoltre alcune fondamentali differenze nelle autonome scelte dei vari operatori nelle fasi dei processi produttivi esterne al perimetro *wholesale* di cui non si tiene conto nella definizione dei KPI, che inficiano il confronto di alcuni KPI-nd. L'operatore propone, pertanto, che le Linee guida in tema di KPI di non discriminazione non facciano riferimento ai KPI-nd approvati con la delibera n. 395/18/CONS e rimandino ad un nuovo set di KPI di non discriminazione da definire, anche a seguito delle risultanze dell'analisi coordinata dei mercati di cui alla delibera 637/20/CONS.

O141. Un operatore concorda con la proposta di applicazione del principio di non discriminazione in consultazione pubblica, ma ritiene necessario specificare in maniera chiara che, nel caso di operatore verticalmente integrato, il principio di non discriminazione include anche la verifica di replicabilità *ex ante* delle offerte *retail* commercializzate.

O142. Un operatore segnala che, nel caso in cui fra gli aggiudicatari delle gare in parola ci sia un operatore che riunisca più co-investitori, è necessario che l'Autorità eserciti le proprie competenze di regolamentazione per evitare condotte lesive della concorrenza a favore dei co-investitori stessi.

O143. Un operatore ritiene che dovrebbe trovare applicazione quanto previsto dagli Orientamenti europei in tema di comunicazione preventiva della commercializzazione di nuovi servizi *wholesale*, ovvero di modifiche tecniche o economiche di servizi *wholesale*, in linea con la raccomandazione sulle reti NGA (proposta di prodotti di accesso all'ingrosso almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione di tali servizi al dettaglio).

Le valutazioni dell'Autorità

V71. In merito alla richiesta di un'associazione di applicazione di una forma di separazione strutturale/societaria come rimedio regolamentare, si evidenzia che tale tipologia di rimedio assume carattere eccezionale ai sensi dell'art. 50bis del Codice, e che pertanto in prima istanza l'imposizione di tale obbligo sia non proporzionato.

V72. Con riferimento all'obbligo di separazione contabile, si condivide l'osservazione di un operatore per la quale sarebbe opportuno prevedere una specifica separazione contabile che renda evidenti le partite contabili relative ai servizi finanziati, per tutte le tipologie di beneficiari, non solo all'operatore verticalmente integrato, in modo da rendere più trasparente e oggettivo il monitoraggio e la rendicontazione dei sussidi pubblici ricevuti.

V73. Alcuni operatori hanno condiviso l'approccio proposto dall'Autorità, secondo cui il modello di *equivalence* va identificato – nel caso di operatore non SMP – caso per caso, sulla base di una proposta avanzata dal beneficiario che sia in linea, fatto salvo ove non tecnicamente possibile o non pertinente, con quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS. Altri operatori invece ritengono necessario applicare sempre il modello di *equivalence* approvato per l'operatore SMP, ed in generale sottolineano che l'*EoI* rappresenta il modello più efficace per garantire le condizioni di non discriminazione.

V74. A tal riguardo, si sottolinea come l'approvazione di un modello di *EoI* richieda una valutazione attenta della proporzionalità dei costi e del beneficio conseguenti alla misura; tali elementi potrebbero variare in maniera significativa anche in base a parametri quali il numero e la dimensione geografica dei lotti di cui l'operatore risulterà assegnatario. Pertanto, si ritiene di confermare l'approccio proposto in consultazione di una valutazione *ad hoc*, su richiesta della Stazione appaltante, da applicarsi per tutti gli operatori diversi dall'operatore SMP, a garanzia della specificità dei casi che si potrebbero determinare ad esito dell'aggiudicazione degli aiuti di Stato.

V75. Circa la richiesta di due operatori di prevedere la possibilità di disaggregare i servizi accessori di *provisioning* e di *assurance*, si ritiene che tale modalità di fornitura dei servizi accessori vada prevista nel caso di aggiudicatario SMP; negli altri casi, non si ritiene proporzionato in prima applicazione l'imposizione di tale obbligo sull'aggiudicatario. L'Autorità vigilerà su eventuali problematiche di qualità inerenti alla fornitura dei servizi accessori di *provisioning* e di *assurance* da parte del beneficiario al fine di valutare l'eventuale estensione di tale obbligo.

V76. L'Autorità ritiene corretto il riferimento ai KPI principali approvati con delibera n. 395/18/CONS quali indicatori di *performance* e non discriminazione da adottare per monitorare la fornitura dei servizi all'ingrosso offerti dal beneficiario, anche alla luce di quanto detto al punto precedente sul tema della disaggregazione dei servizi accessori.



V77. Per quanto riguarda la richiesta di introdurre verifiche di replicabilità *ex ante* delle offerte *retail* commercializzate dall'operatore beneficiario verticalmente integrato, si ritiene sufficiente, a garanzia del mercato, confermare la previsione secondo cui l'operatore verticalmente integrato dovrà comunicare, secondo i tempi definiti per l'operatore SMP nella delibera di analisi di mercato vigente (ad oggi delibera n. 348/19/CONS), agli operatori terzi l'avvio di nuovi servizi necessari a replicare le proprie offerte al dettaglio, nonché quanto stabilito al punto V39.

V78. Sul tema sollevato da un operatore al punto O142, l'Autorità evidenzia che essa vigilerà sugli effetti competitivi determinati dall'eventualità in cui fra gli aggiudicatari delle gare ci sia un operatore che riunisca più co-investitori.

V79. Infine, in merito alla comunicazione preventiva della commercializzazione di nuovi servizi *wholesale*, tema sollevato da un operatore, si rimanda a quanto già detto al punto V39.

7. ALTRE CONDIZIONI

Le osservazioni degli operatori sulle altre condizioni

O144. La maggioranza degli operatori condividono quanto proposto nel testo sottoposto a consultazione circa la pubblicazione di un'Offerta di riferimento per l'accesso alla rete sovvenzionata che comprenda: *i*) le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi attivi e passivi di accesso alla rete; *ii*) la possibilità di acquistare singoli elementi intermedi; *iii*) adeguati SLA e penali; *iv*) i punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata; *v*) l'offerta tecnica ed economica dei collegamenti di *backhauling*. Gli operatori condividono anche che rientra tra le competenze di vigilanza dell'Autorità la gestione delle controversie fra l'operatore aggiudicatario e altra impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica sull'applicazione dell'OR approvata, nonché sul fatto che possono essere segnalate all'Autorità eventuali inottemperanze rispetto ai principi di parità di trattamento.

O145. Un operatore concorda con l'obbligo per i beneficiari di indicare agli operatori terzi i punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata e suggerisce di specificare che l'offerta indichi anche i punti neutri per la consegna dei servizi attivi.

O146. Un operatore concorda con la proposta in consultazione e precisa che il *set* di informazioni previsto per il principio di trasparenza (listino dei prezzi, punti di aggregazione, etc.) debba essere aggiornato e reso pubblico con cadenza annuale.

O147. Un operatore rileva che, vista la coesistenza di distinti e molteplici soggetti beneficiari dei finanziamenti, una cura particolare dovrà essere posta da parte della stazione appaltante nell'assicurare che il progetto consenta agli operatori *retail* di accedere ad una modalità univoca di accesso e gestione alle potenzialmente differenti offerte *wholesale* sulle reti finanziate (si intendono i sistemi di gestione relativi ai processi di *provisioning*, *assurance* e *billing*). Senza tale previsione, un operatore che voglia fornire a livello *retail* i servizi in più aree si dovrà integrare con tutti gli aggiudicatari, con gravoso dispendio di risorse e allungamento dei tempi. Secondo l'operatore, in tal senso si potrebbe intervenire con due distinti approcci:



- individuazione di un'interfaccia standard, anche tramite opportuno tavolo tecnico convocato dall'Autorità, per definire i processi e sistemi di gestione dei servizi e un impianto di *database* informativi standardizzati, in modo da imporre il rispetto di tali standard già a requisito di gara;
- individuazione di un soggetto integratore (con specifica gara), ossia un soggetto terzo con funzione di integratore che si interponga come *layer* unico tra i vari operatori aggiudicatari ed i soggetti acquirenti all'ingrosso, in maniera da assicurare verso gli operatori *retail* (da un lato) e verso gli operatori *wholesale* (dall'altro) un'interfaccia unica in termini di processi e sistemi di gestione.

O148. L'operatore ritiene che, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere liberamente gli apparati idonei che meglio ritiene per usufruire del servizio ai sensi della delibera n. 348/18/CONS, ciascuna società aggiudicataria dovrà garantire il funzionamento di un *set* minimo di apparati condivisi e, ove applicabile, predefiniti da un soggetto "*integrator*". In tal maniera un qualunque operatore *retail* potrà contare su una serie di apparati utilizzabili a livello nazionale, in modo di conseguire le opportune economie di scala a massimo beneficio del cliente finale.

O149. Un operatore ritiene fondamentale che gli operatori acquirenti dell'offerta *wholesale* su reti finanziate dispongano di tutti gli strumenti di gestione del *planning* del *roll-out*, sia relativamente alla fase di realizzazione della rete che di quella di commercializzazione. L'operatore assegnatario dovrà rendere noti tutti gli elementi di pianificazione previsionale ed effettiva, con i necessari preavvisi, a mero titolo di esempio:

- un piano previsionale pluriennale (2021 – 2026) delle UI coperte (per Comune o area unitaria di intervento);
- un'indicazione di massima delle previste date di apertura commerciale dei Comuni/aree unitarie di intervento (anche schedate almeno su base trimestre dell'anno) e del relativo completamento;
- i criteri utilizzati ai fini delle aperture dei vari comuni/aree unitarie di intervento (anche sulla base di *cluster* appositi) e della relativa apertura alla vendibilità;
- Un piano annuale relativo al *roll-out* delle centrali/PCN (con relativa ubicazione) e disponibilità del relativo *backhaul*, da annunciare con un preavviso di almeno 9 mesi dalla data di rilascio della prima centrale/PCN, e da produrre con frequenza mensile;
- un piano annuale con indicazione del mese esatto di apertura alla vendibilità dei comuni/aree unitarie di intervento in via di realizzazione e le relative UI previste in copertura mensilmente fino al completamento.

O150. Secondo l'operatore dovrà inoltre essere prevista la pubblicazione di un *database* di vendibilità, che dovrà:

- i. avere un aggiornamento *real time* ed essere facilmente scaricabile da apposita area/portale *wholesale* o su area FTP dedicata all'operatore acquirente;



- ii. fornire tutte le informazioni di dettaglio che consentano di inviare l'ordine di attivazione del servizio riducendo al massimo gli eventuali errori di ubicazione dell'UI del cliente finale, ad es. il codice identificativo univoco (EGON civico);
- iii. fornire tutte le indicazioni sullo stato di vendibilità in cui si trova il civico, ad es. *ready to connect* o *ready for service*, esistenza del verticale, etc., che consenta di gestire la commercializzazione del servizio in modo adeguato, ad es. indicare il numero di UI corrispondenti per detto civico.

O151. Un operatore ritiene altresì che le previsioni proposte dallo stesso sui temi della consultazione debbano applicarsi anche alla rete finanziata con il Piano BUL nelle aree C+D, attraverso un'integrazione della delibera n. 120/16/CONS dell'Autorità. Ciò al fine di porre rimedio alle evidenti criticità legate alle attuali condizioni di accesso alla rete nelle aree bianche, che hanno contribuito al basso livello di *take up* della nuova rete, nonché alla luce della recente sentenza del Tar del Lazio, che ha accertato una netta discontinuità e differenze sostanziali tra le condizioni previste dai bandi del Piano BUL ed il *roll-out* di rete effettivamente realizzato nelle aree C+D. Le attuali condizioni di accesso alla rete oggetto del Piano BUL rischiano di non essere più rispondenti alla struttura dei costi sostenuti per il *roll-out* di rete in tali aree, oltretutto ormai incoerenti rispetto all'evoluzione – attuale e prospettica – delle condizioni di accesso nel Resto del Paese.

Le valutazioni dell'Autorità

V80. Tenuto conto del parere favorevole del mercato, si conferma quanto proposto in consultazione in merito alla definizione degli obblighi di trasparenza e sul tema della gestione delle controversie relative all'applicazione del Listino approvato del beneficiario.

V81. In aggiunta, si precisa che, in merito alla pubblicazione dei punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata, l'aggiudicatario dovrà includere nel Listino approvato sia quelli relativi alla fornitura dei servizi passivi sia quelli per la consegna dei servizi attivi, se non coincidenti con i primi.

V82. Sull'aggiornamento e relativa pubblicazione del Listini su base annuale richiesta da un operatore (punto O146), si rimanda a quanto stabilito in merito nella sezione 5 del presente documento relativa alla procedura di approvazione dei prezzi.

V83. L'Autorità condivide la proposta di un operatore, di favorire l'utilizzo da parte degli operatori aggiudicatari delle medesime soluzioni di servizio e catene di gestione (*Provisioning/Assurance/Billing*), o quantomeno soluzioni tra di loro compatibili, al fine di minimizzare gli impatti sulle catene di gestione per gli operatori *retail* acquirenti, nel caso di diversi operatori aggiudicatari, come già indicato al punto V34.

V84. Si condivide altresì la proposta di un operatore di prevedere che, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere liberamente gli apparati idonei che meglio ritiene per usufruire del servizio ai sensi della delibera n. 348/18/CONS, ciascuna società aggiudicataria dovrà garantire il funzionamento di un *set* minimo di apparati condivisi.

V85. L'Autorità ritiene condivisibile la proposta di un operatore (O149) in merito alla trasparenza del piano di sviluppo della rete; in tal senso, è opportuno prevedere nell'ambito



dei bandi, che l'aggiudicazione sia subordinata alla circostanza per cui il beneficiario garantisca una sufficiente trasparenza circa il piano previsionale di sviluppo della rete (per Comune o area unitaria di intervento), i suoi aggiornamenti e la sua progressiva attuazione.

V86. In linea con la proposta fatta da un operatore (O150), si ritiene necessario che l'aggiudicatario renda disponibile, agli operatori acquirenti dei servizi all'ingrosso, un *database* aggiornato di vendibilità di tali servizi, al fine di garantire la gestione della commercializzazione dei servizi.

V87. Infine, sulla richiesta di un operatore di revisione della delibera n. 120/16/CONS, alla luce delle osservazioni fatte in merito alle presenti Linee guida, si ritiene che ciò esuli dall'ambito del presente procedimento, il cui scopo è delineare il quadro regolamentare relativo alle condizioni di accesso all'ingrosso alle reti a banda ultra-larga che saranno destinatarie di contributo pubblico con modello ad incentivo, con particolare riferimento all'attuazione del Piano Italia a 1 Giga.